

# COMUNE DI FORNO CANAVESE



PROVINCIA DI TORINO

## 1° VARIANTE PARZIALE AL PRGCM

ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO DEFINITIVO / luglio 2013

a cura di Gian Carlo Paglia, Maria Luisa Paglia e Elena Giavassi

L'ESTENSORE  
DELLA VARIANTE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Giuseppe Boggia

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

Antimina Mancino

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

Elio Cesiano



**STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA**

Via per Cuceglio 5 - 10011 AGLIÈ / Via G. Gropello, 4 - 10138 TORINO  
tel: 0124/330136 / fax: 0124/429427 / e-mail: studio@architettipaglia.it

[www.architettipaglia.it](http://www.architettipaglia.it)



**INDICE**

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>pag. 3</b>
<b>2. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE</b> .....	<b>pag. 5</b>
<b>3. CONTENUTI DELLA VARIANTE</b> .....	<b>pag. 16</b>
<b>4. TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S. AI SENSI DELLA D.G.R. 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931</b> .....	<b>pag. 20</b>
<b>5. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE RISPETTO ALL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77</b> .....	<b>pag. 28</b>
<b>6. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE</b> .....	<b>pag. 30</b>
<b>7. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE</b> .....	<b>pag. 32</b>
<b>8. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE</b> .....	<b>pag. 35</b>

**ALLEGATI**

<b>ESTRATTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI DEL PRGC VIGENTE E COME MODIFICATI DALLA VARIANTE</b> .....	<b>pag. 39</b>
--	----------------

**APPENDICE**

<b>PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</b> .....	<b>pag. 55</b>
---	----------------



# CAPITOLO 1

## PREMESSA

Il Comune di Forno Canavese, facente parte della Comunità Montana Alto Canavese, è dotato di Variante Generale PRGCM (relativa al solo territorio comunale), approvata con DGR n. 18-12163 del 21/09/2009.

La presente 1ª Variante Parziale al PRG si rende necessaria per consentire e regolamentare l'ampliamento di una tra le principali aziende fornese, la Gally S.p.A., che, pur nella generale congiuntura recessiva, particolarmente penalizzante proprio per il comparto metalmeccanico (che assieme a quello siderurgico costituisce il principale settore industriale del Canavese occidentale), continua ad incrementare la produzione e l'occupazione, necessitando di nuovi spazi operativi.

I contenuti della Variante, come più avanti illustrati nella presente relazione, sono stati puntualmente definiti e condivisi sia con l'azienda, sia con gli enti competenti in materia ambiente, consultati nella fase di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante stessa.

A tal proposito, si precisa che il processo di formazione della presente Variante Parziale è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 *"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"*, vigente dal 12 aprile 2013; infatti prima di tale data l'Amministrazione Comunale aveva espletato e completato le procedure di carattere ambientale, attraverso la stesura del *"Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica"*, la consultazione degli enti competenti in materia ambientale, l'acquisizione dei loro pareri e il rilascio del provvedimento di esclusione dalle procedure di VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale (come si evince dalla cronologia degli atti riportata nell'ambito del paragrafo 4 della presente Relazione Illustrativa).


**Con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 comma 3 della L.R. 3/2013, la presente Variante Parziale può pertanto concludere il proprio iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle previgenti norme regionali.**

Si evidenzia inoltre che, con l'occasione della presente Variante, si è anche provveduto ad apportare tre ulteriori lievi modifiche, in recepimento di segnalazioni pervenute da un soggetto privato e dall'Ufficio Tecnico Comunale

Nei paragrafi che seguono sono dettagliatamente illustrati presupposti e contenuti specifici della presente Variante, se ne dimostra la conformità con le prescrizioni dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e vengono verificate la sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PPR, PTR, PTC2).

La Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art. 11 del DPR 327/01.

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità acustica e geologica si rimanda ai relativi elaborati redatti dai tecnici competenti.



*Ortofoto del territorio comunale con localizzazione dell'ambito oggetto di Variante.*

## CAPITOLO 2

### PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

#### AMPLIAMENTO DELLA GALLY S.P.A.

Come già anticipato in premessa, la Variante prende le mosse dall'esigenza di ampliamento manifestata al Comune dalla Gally S.p.A., primaria e storica azienda metalmeccanica fornese, che, in controtendenza rispetto alla profonda crisi del settore, sta costantemente aumentando, da qualche anno, il volume della produzione, il numero degli addetti e la presenza su mercati esteri, con prodotti di sempre maggiore qualità.

Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
n. dipend.	53	53	54	56	54	61	75	63	57	67	70	72

*Variazione del numero dei dipendenti della ditta Gally SpA negli ultimi 12 anni.*

L'economia produttiva di Forno, tradizionalmente orientata al settore siderurgico e meccanico, ha conosciuto, nell'ultimo ventennio, un progressivo impoverimento: a partire dai primi anni 90, diverse aziende di stampaggio metalli hanno chiuso o si sono trasferite, incalzate dalla concorrenza dei paesi emergenti e dall'insostenibilità ambientale (soprattutto acustica) dei propri impianti, spesso frammisti al tessuto residenziale; hanno resistito per un certo tempo le aziende del comparto meccanico, più competitive e meno problematiche dal punto di vista ambientale; anch'esse, tuttavia, stanno subendo pesantemente l'attuale recessione, che ha colpito soprattutto il settore dell'automotive.

L'Amministrazione Comunale ha perciò considerato con grande attenzione e interesse le ipotesi di ampliamento che la Gally S.p.A. ha avanzato con una formale richiesta del 4 ottobre 2011, poi integrata e aggiornata con due successive comunicazioni dell'11 e del 28 giugno 2012. Il lasso temporale intercorso a partire dalla prima richiesta è stato dedicato alla concertazione tra l'azienda, il Comune e gli enti sovraordinati, anche al fine di verificare l'eventuale percorribilità di soluzioni alternative all'estensione dell'area produttiva in cui è attualmente ubicato lo stabilimen-

to, ad esempio ipotizzando il riutilizzo di edifici industriali dismessi in altra zona del territorio comunale. In esito a tale preliminare disamina, si è tuttavia verificata l'impercorribilità di soluzioni diverse dall'ampliamento, sia per imprescindibili esigenze logistiche e operative dell'azienda e sia, comunque, per il fatto che quasi tutti i capannoni abbandonati esistenti a Forno sono collocati all'interno dei centri abitati o lungo i corsi d'acqua (dai quali traevano anticamente l'energia), in condizioni di elevata pericolosità idrogeologica.

Va in ogni caso evidenziato che l'estensione dell'ambito aziendale della ditta Gally, nell'attuale sede di Frazione Melotti, non presenta ostacoli insuperabili sia per le caratteristiche dell'attività produttiva (modesti livelli di traffico, emissioni in atmosfera irrilevanti, bassissima rumorosità), sia per quelle del sito (criticità idrogeologiche gestibili, valenze paesaggistiche e agronomiche non significative, funzionalità ecologica salvaguardabile), il tutto come illustrato qui di seguito.

## ○ L'azienda

Operante da oltre 60 anni sul territorio fornese (la sua fondazione risale, infatti, al 1949), la "Gally" si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione di particolari complessi per *automotive*, veicoli industriali, trattori e macchine movimento terra.

Lo stabilimento è ubicato nei pressi di Frazione Melotti, nel settore meridionale del Comune, sul versante destro della valle del Torrente Viana, tra la Strada di Borgata Chiagnotti (dalla quale trae l'accesso) e il corso del Rio Margaule.



A seguito dell'ultimo ampliamento realizzato all'inizio degli anni 2000, il complesso aziendale ha raggiunto un'estensione di oltre 25.000 mq e comprende i capannoni e le tettoie (circa 6.000 mq in totale), i piazzali, l'abitazione dei titolari, oltre alla fascia ripariale del Rio Margaule, mantenuta a verde boscato e tutt'ora oggetto di un intervento di consolidamento e riqualificazione forestale.



*L'ingresso all'azienda dalla Strada Comunale di Borgata Chiagnotti.*



*Il fronte sud-ovest dei fabbricati aziendali (verso il Rio Margaule).*

Le lavorazioni meccaniche di precisione della Gally SpA (certificata ISO 9001 nel 2008 e ISO TS 16949 nel 2009) sono effettuate con torni e centri di lavoro molto silenziosi; pertanto gli unici rumori (comunque occasionali e di scarso impatto) possono al limite provenire dalla movimentazione interna dei materiali metallici. Anche le emissioni in atmosfera sono estremamente contenute e derivano in pratica dalla sola centrale termica, che è utilizzata unicamente per il riscaldamento dei locali. Come già accennato più sopra, hanno scarsa rilevanza anche i volumi di traffico, tenuto conto sia di quelli relativi agli spostamenti degli addetti (che utilizzano prevalentemente mezzi propri), sia con riferimento al numero e alle dimensioni degli autocarri impiegati per il trasporto delle merci, anche in considerazione dell'adeguato livello di servizio garantito dalla Strada Comunale di Borgata Chiagnotti.


## Le esigenze di ampliamento

Si è già detto che l'azienda deve far fronte a un notevole incremento delle commesse e si è precisato altresì che il conseguente potenziamento delle strutture e degli impianti produttivi non può essere delocalizzato presso altri siti, per imprescindibili esigenze logistiche.

Pertanto, al fine di poter sviluppare i reparti aziendali in connessione fisica e funzionale con quelli esistenti, la Gally S.p.A. si è assicurata la disponibilità di una vasta area contigua a quella attualmente occupata dallo stabilimento, verificando la fattibilità dei nuovi fabbricati industriali. Il dimensionamento di questi ultimi è stato prefigurato in rapporto alle esigenze di lay-out, tenuto conto che l'azienda ha già acquistato molti dei nuovi macchinari e impianti occorrenti per il potenziamento produttivo.

Entro la fine del 2013 dovrà essere disponibile il primo capannone, di circa 2.500 mq, per ospitare i nuovi centri di lavoro, mentre, successivamente, è prevista la realizzazione di nuovi spazi adibiti a produzione e stoccaggio, per una ulteriore superficie coperta di 3.500/4.000 mq.

Lo schema di seguito riportato descrive indicativamente le previste fasi di sviluppo aziendale, a breve e medio termine.







La planimetria della pagina precedente riporta anche la classificazione della pericolosità geomorfologica dei suoli, dalla quale si evince che l'area destinata all'ampliamento aziendale è interamente ricompresa in classe IIa, nella quale non sono presenti apprezzabili fattori di inidoneità all'edificazione, mentre i terreni digradanti verso il Rio Margaule sono inseriti in classe IIb per la parte meno acclive e in IIIa per la scarpata ripariale.

Per quanto riguarda invece la qualità ambientale dei suoli che verrebbero inglobati nell'insediamento produttivo, devono essere richiamate alcune puntuali considerazioni, sintetizzando l'esito delle più approfondite analisi già sviluppate in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il pregio culturale è molto scarso, come è testimoniato dall'estratto della "carta della capacità d'uso dei suoli" dell'IPLA.



Sono invece degne di maggiore attenzione le valenze ecologiche, almeno per come risultano dalla carta della "rete ecologica" pubblicata dall'ARPA; in particolare, da tale documento risulta che la parte nord-occidentale dell'area di espansione è interessata da una connessione ecologica che unisce, in senso trasversale, il corridoio del Rio Margaule con quello del versante boscato in sponda destra del Torrente Viana. Nell'esprimere il proprio parere in merito all'assoggettabilità a VAS della Variante di PRG l'ARPA ha ritenuto che, per poter escludere la necessità della Valutazione, il previsto intervento di trasformazione del suolo dovesse comunque garantire la conservazione di tale funzionalità connettiva.




### *Rete ecologica.*

In sede di “screening” si è pertanto condotto un approfondimento analitico e progettuale finalizzato a conciliare le esigenze di sviluppo dell’azienda con la salvaguardia del corridoio ecologico, pervenendo alle conclusioni che sono illustrate più avanti.

Sempre nell’ambito del documento di verifica e degli approfondimenti specialistici che lo hanno corredato, è stata analizzata, attraverso apposita perizia forestale, la qualità delle coperture arboree presenti sull’area, verificando che non rientrano tra le formazioni d’alto fusto, in quanto cenosi di neoformazione con struttura irregolare, parzialmente già ceduate e con età inferiore ai 30 anni (soglia oltre la quale, in base all’art. 29 della LR 4/2009, i boschi di neoformazione devono essere gestiti a fustaia); inoltre, la medesima perizia, peraltro condivisa anche dall’ARPA, ha accertato che la vegetazione esistente non assolve a specifiche funzioni di salubrità ambientale o di difesa dei terreni e non ha alcuna funzione protettiva diretta, crescendo su superfici pianeggianti e non soggette a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923); a prescindere dalla classificazione di PRG (area boscata), è perciò da escludere sia la sussistenza di vincoli paesaggistici, sia la necessità di specifiche tutele, fatte salve le opere di rimboschimento compensativo di seguito descritte.

## ○ Sostenibilità ambientale dell'ampliamento

Si è già detto che il consumo di suolo necessario per consentire l'ampliamento dell'azienda presenta alcune criticità principalmente legate all'attuale funzione eco-connettiva dell'area. Tali impatti possono tuttavia essere sensibilmente mitigati, pervenendo addirittura a risultati potenzialmente migliorativi della situazione esistente. Gli studi sviluppati in sede di "screening" e condivisi con ARPA hanno infatti dimostrato la compatibilità dell'intervento edificatorio con la riqualificazione funzionale del corridoio ecologico. In particolare, le azioni attuabili contestualmente all'esecuzione delle opere di ampliamento aziendale dovranno consistere sia nel consolidamento e rimboschimento del versante spondale sinistro del Rio Margale, al fine di moderarne l'acclività, soprattutto della fascia di immediata pertinenza idraulica, sia nella riprofilatura e adeguata sistemazione vegetazionale della parte nord-occidentale dell'area.




*Insedimenti prevalentemente residenziali*



*Insedimenti prevalentemente produttivi*

Il rimboschimento del margine più esposto alla confrontanza con gli insediamenti residenziali assolve anche a un'indispensabile funzione mitigativa degli impat-

ti visivi e delle interferenze tra le diverse destinazioni, pur tenendo conto della elevata compatibilità ambientale dell'azienda.



*Il corridoio ecologico in progetto*



*Simulazione delle viste da ovest e sud a seguito del rimboscimento lungo il Rio Margaule.*

Ulteriori elementi di sostenibilità, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di “screening”, nei relativi pareri formulati dagli enti competenti in materia ambientale e nel parere di non assoggettabilità a VAS rilasciato dall’Organo Tecnico Comunale, sono conseguibili attraverso le seguenti accortezze attuative, che devono trovare specifici riscontri nelle norme della Variante:

- limitazione delle aperture sui fronti edilizi rivolti verso gli insediamenti residenziali, al fine di minimizzare gli impatti acustici,
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature a basso consumo,
- contenimento dell’inquinamento luminoso,
- invarianza idraulica degli interventi di trasformazione del suolo naturale.

### **ALTRE ESIGENZE DI MODIFICA**

A margine della presente variante, l’Amministrazione Comunale intende cogliere l’occasione per apportare alcune ulteriori lievi modifiche al PRG.

La prima, richiesta da un cittadino, è relativa al riconoscimento del proprio giardino come area a verde privato pertinenziale, modificando la vigente classificazione agricola (“aree verdi di pertinenza ambientale dell’edificato”). Il terreno, contiguo all’abitazione del richiedente, in Borgata Chiagnotti, ha una superficie di circa 1.500 mq ed è attualmente sistemato a cortile e orto, come risulta dalle immagini di seguito riportate.





*Vista del giardino/orto privato dalla strada comunale*

Le altre modifiche sono state invece suggerite dall'Ufficio Tecnico Comunale e traggono origine da specifiche criticità operative riscontrate nella gestione attuativa del PRG, a circa quattro anni dalla sua approvazione: la prima si riferisce alla necessità di consentire che i capanni per il ricovero degli attrezzi agricoli, ammissibili attualmente nelle sole aree agricole, possano essere realizzati anche nelle "aree verdi di pertinenza ambientale dell'edificato"; la seconda è finalizzata a elevare da 7,50 a 10,00 m l'altezza del fronte verso valle degli edifici agricoli costruiti sui terreni in forte declivio.

Conseguentemente al recepimento delle Osservazioni pervenute al Progetto Preliminare, si apportano ulteriori modifiche cartografiche meglio descritte nel capitolo successivo. Si sottolinea che si tratta di lievi adeguamenti cartografici alla realtà dei luoghi e che le modifiche non influiscono in alcun modo con gli indirizzi di PRG.

## CAPITOLO 3

### CONTENUTI DELLA VARIANTE

Con riferimento alle finalità della presente Variante, illustrate nei paragrafi precedenti, si è provveduto a modificare gli elaborati di PRGC (cartografia e Norme di Attuazione) nei termini di seguito descritti.

Per un riscontro più puntuale delle modifiche si rimanda alla consultazione degli **ALLEGATI** in calce alla presente Relazione Illustrativa, nonché agli elaborati stessi di PRG, modificati e allegati per intero alla Variante, di cui costituiscono parte integrante.

#### **Elenco elaborati cartografici modificati (cfr. ALLEGATI A, B e C):**

- Tavola D.2 – Assetto generale del Piano (scala 1:5.000)
- Tavola D.3.1 – Aree urbanizzate e urbanizzande (scala 1:2.000)
- Tavola D.3.2 – Aree urbanizzate e urbanizzande (scala 1:2.000)
- Elaborato D.4 Interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio di antica formazione
- Tavola D.5 – Carta dei Vincoli Ambientali (scala 1:5.000)
- Tavola D.6 – Assetto generale del Piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi (scala 1:5.000)

#### **Contenuti specifici**

- in Frazione Melotti: viene estesa verso nord-ovest l'area per attività produttive di riordino e completamento PR7, con conseguente stralcio dell'area residenziale di completamento RC27 e relativa area a verde privato VP, di una piccola porzione di area residenziale di recente formazione RE18f (in quanto effettiva pertinenza dell'insediamento aziendale) e di parte dell'area agricola di cornice ambientale AA. Anche in recepimento del citato studio forestale sull'area vengono inoltre ridefiniti i margini dell'area boscata e individuata una profonda fascia di raccordo ambientale lungo le porzioni sud e ovest dell'ambito produttivo. L'intero comparto viene delimitato con apposito perimetro e siglato con rimando alla prescrizioni specifiche contenute all'art. 29 delle Norme di Attuazione.

Si provvede all'aggiornamento della base catastale e degli edifici esistenti in riferimento all'effettivo stato dei luoghi.

- in Frazione Chiagnotti: si opera la riclassificazione di porzione di area verde di pertinenza ambientale dell'edificio (VA), in area a verde privato (VP).
- Conseguentemente al recepimento delle Osservazioni pervenute al Progetto Preliminare, si apportano le seguenti ulteriori modifiche cartografiche:
  - eliminazione dell'area residenziale RC3, costituente pertinenza del fabbricato principale esistente, riclassificata come area a "verde privato".
  - Modifica del perimetro dell'area boscata in Fraz. Macchia
  - Modifica del perimetro dell'area boscata in Fraz. Cimapiasole
  - Modifica del perimetro dell'area boscata in Fraz. Bosume e attribuzione della destinazione "verde privato" all'area oggetto di intervento
  - Modifica della destinazione urbanistica dell'area RC16 riclassificata in VP (Verde Privato).
  - Aggiornamento della cartografia di PRG con l'introduzione del Vincolo Aeroportuale, così come indicato sulle mappe di vincolo art.707 del Codice della Navigazione. Il territorio comunale è parzialmente interessato dal suddetto vincolo, e all'interno della fascia si individua l'area con quota superiore ai 429,5mt indicati dalle mappe.
  - Aggiornamento della Tavola indicante gli interventi ammessi in Centro Storico, ammettendo la "Ristrutturazione di tipo B" sul fabbricato richiesto.
  - Modifica del perimetro dell'area boscata in Fraz. Rolle

#### **Elenco articoli delle Norme di Attuazione modificati (cfr. ALLEGATO D):**

##### **- Art. 13 - VINCOLI**

- Introduzione nuovo **Art. 20bis - CAPACITA' EDIFICATORIA DI PROPRIETA' COMUNALE**

##### **- Art.24- AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - RC**

- **Art. 29- AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIORDINO E COMPLETAMENTO - PR**

- **Art. 32- AREE VERDI DI PERTINENZA AMBIENTALE DELL'EDIFICATO - VA**

- **Art. 34- AREE AGRICOLE NORNALI - AN**

## Contenuti specifici

### ● Art. 13 – VINCOLI

Al fine di ovviare a future esigenze di ridefinizione cartografica delle aree boscate, e tenuto conto del fatto che le stesse, come riportate nelle tavole di PRG, sono state desunte dall'ortofoto dell'anno 2000 e possono pertanto risentire di approssimazioni interpretative, si ritiene inoltre opportuno introdurre nell'art. 13 delle Nda una precisazione in merito ai criteri di accertamento dell'effettiva copertura boscata dei suoli, facendo riferimento alle definizioni e ai disposti della legislazione statale e regionale.

### - Art.24- AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - RC

Nella sezione riguardante le prescrizioni particolari, vengono eliminati i riferimenti alle aree RC3 (stralciata).

Si eliminano inoltre le prescrizioni particolari dell'art. 24 relative all'obbligo di realizzare la strada e di cederla al Comune, in considerazione del fatto che la Variante ha stralciato la previsione dell'area RC27. Si ritiene tuttavia opportuno salvaguardare la possibilità che tale sede viaria venga ampliata fino alla sezione di m 6,00.

### ● (Nuovo) Art. 20bis – CAPACITA' EDIFICATORIA DI PROPRIETA' COMUNALE

L'articolo introdotto riporta la quantità di capacità edificatoria a destinazione residenziale accantonata nell'ambito della presente Variante, che potrà essere allocata in occasione di future Varianti al PRGCM.

### ● Art. 29 - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIORDINO E COMPLETAMENTO - PR

Viene introdotto, nell'ambito delle prescrizioni particolari, un apposito paragrafo: AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO GALLY S.P.A. IN AREA PR7, nel quale sono dettate specifiche disposizioni normative relative all'attuazione degli interventi sull'ambito, con particolare riguardo all'inserimento ambientale delle nuove costruzioni in relazione alla prossimità con gli insediamenti residenziali, alla sistemazione della fascia di raccordo ambientale individuata all'interno del comparto, al consolidamento del tratto di sponda sinistra del Rio Margaule, al contenimento del-

le forme di impatto visivo, inquinamento acustico e luminoso, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla conservazione dei livelli di permeabilità e invarianza idraulica del suolo, alle forme di compensazione ambientale.

Si modificando le prescrizioni particolari dell'art. 29 delle NdA, con l'introduzione della possibilità di intervenire sull'area con singole convenzioni, in base alle esigenze e prospettive di sviluppo della ditta Gally, fermo restando l'obbligo di sviluppare la progettazione dei singoli interventi edificatori con riferimento all'intero ambito di proprietà, attuando, di volta in volta, la sistemazione di una parte delle fasce di raccordo ambientale.

● **Art. 32 - AREE VERDI DI PERTINENZA AMBIENTALE DELL'EDIFICATO - VA**

Nell'ambito degli interventi edilizi ammessi, ferma restando l'inedificabilità delle aree, viene fatta salva la possibilità di realizzare depositi attrezzi per attività agricola part-time, nei termini già disciplinati per le aree agricole.

● **Art. 34 - AREE AGRICOLE NORMALI - AN**

Con riferimento ai parametri edilizi, viene elevata (da 7,50 a 10 m) l'altezza consentita per i fronti verso valle di edifici agricoli posizionati su terreni in forte declivio.

## CAPITOLO 4

### TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS (ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931)

In coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, l'Amministrazione Comunale ha predisposto la redazione di un documento tecnico per la verifica di assoggettabilità della Variante al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di Screening); tale documento è stato trasmesso per le valutazioni ai soggetti competenti in materia ambientale.

La 1° Variante Parziale al PRGCM di Forno Canavese rientra nei casi di esclusione esplicitati dalla citata DGR, in quanto:

- la riclassificazione urbanistica in senso produttivo riguarda un ambito di circa 11.000 mq, ben al di sotto della soglia dei 40 ettari per “progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive”, limite oltre il quale si rende necessaria la fase di verifica ex allegato B1 della LR 40/1998;

- la nuova costruzione è funzionale all'ampliamento di una struttura produttiva operante da tempo sul territorio fornese e si pone in continuità spaziale con i due capannoni già esistenti sulla proprietà e con le altre attività meccaniche di Frazione Melotti. Come si è detto, il suo impatto sarà ampiamente mitigato attraverso l'attuazione di prescrizioni normative a garanzia della sostenibilità ambientale e del buon inserimento paesaggistico dell'intero insediamento;

- le modifiche non interessano aree protette, SIC/ZPS o ambiti paesaggisticamente vincolati. Si prevede soltanto la rifunzionalizzazione di un'area boscata individuato dal PRG, che sarà compensato da interventi di mitigazione e compensazione opportunamente progettati.

Inoltre, si sottolinea che la Variante:

- concorre a sostenere il comparto produttivo dell'Alto Canavese, favorendo lo sviluppo di un'impresa che svolge un ruolo significativo al suo interno e creando i presupposti per una crescita occupazionale duratura. Tale ditta, a differenza delle altre

principali industrie fornesi che sono distribuite in maniera puntiforme all'interno dei tessuti residenziali del capoluogo e delle principali frazioni, costituisce con altre quattro aziende una sorta di "polo produttivo della meccanica";

- coinvolge terreni localizzati in un ambito pianeggiante urbanizzato a prevalente destinazione industriale e sostanzialmente privo di vincoli territoriali, facilmente accessibile, raggiunto dalle infrastrutture comunali a rete e dotato di ridotta potenzialità agricola;

- consente la sistemazione morfologica e idrogeologica di un tratto di versante sinistro del Rio delle Margaule caratterizzato da importanti fenomeni di dissesto;

- non è in contrasto con gli strumenti comunali in materia acustica e prevede un ampio corredo normativo di misure per la mitigazione e la compensazione degli impatti delle trasformazioni a carico delle componenti ambientali e antropiche preesistenti;

- non intacca con nuove costruzioni ambiti di valore ecologico e paesaggistico, anzi contribuisce al loro miglioramento qualitativo e funzionale mediante interventi di manutenzione e implementazione della vegetazione e di complessiva gestione forestale.

Il "Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica", trasmesso, con nota prot. n. 7043 del 27/12/2012, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione, nonché la successiva integrazione, sono stati esaminati dal preposto Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica che, con verbale del 05/04/2013, ha espresso il parere di non assoggettabilità alla VAS della 1a Variante Parziale.

Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite dal presente paragrafo, si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della L.R. 40/1998.

**PARERE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE****COMUNE DI FORNO CANAVESE**

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n°1

e-mail: [ufficiotecnico@comunefornocanavese.to.it](mailto:ufficiotecnico@comunefornocanavese.to.it)<http://www.comunefornocanavese.to.it>

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

C.F.: 85501190012

Forno Canavese, li 5 aprile 2013

**OGGETTO: 1ª VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.M. del Comune di Forno Canavese, ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 56/1977.**

**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 152/2006.**

**Parere tecnico di non assoggettabilità.**

L'organo tecnico presso l'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, costituito con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 4/04/2013, nelle persone dei Signori:

- Geom. Elio CESIANO, responsabile del servizio tecnico comunale
- Dr. Ing. Giuseppe ANSINELLO, tecnico specializzato in consulenza e progettazione ambientale
- Geom. Pierantonio ANGLESIO, dipendente del Servizio tecnico comunale

riunitosi presso la sede municipale di Forno Canavese, il 5 aprile 2013, alle ore 14,00 per esprimere il parere di competenza in merito all'oggetto,

Premesso che:

- Il Comune di Forno Canavese, è dotato di PRGCM (approvato con DGR n. 18-12163 del 21/09/2009), successivamente adeguato con alcune modifiche non costituenti Variante ai sensi dell'art. 17, c. 8 della LR 56/1977 (l'ultima delle quali approvata con DCC n. 35 del 4/10/2011).
- è stato avviato l'iter della Variante Parziale n. 1, principalmente finalizzata alla riclassificazione urbanistica in senso produttivo di alcuni terreni ad attuale destinazione agricola e residenziale di completamento siti in Frazione Melotti, nella porzione meridionale del territorio comunale, e specificamente comprensiva dei seguenti contenuti:

- la riclassificazione urbanistica dell'ambito di intervento;
  - l'individuazione di una fascia inedificabile di connessione ecologico-ambientale;
  - l'attribuzione di specifiche funzioni di sistemazione e recupero paesaggistico-ambientale ai territori di pertinenza del Rio delle Margaulle ricadenti nel vincolo idrogeologico;
  - individuazione di area Verde Privato in Frazione Chiagnotti;
- Con riferimento ai disposti della D.G.R. del 9 giugno 2008, n.12-8931, Allegato II, punto 3 “Varianti Parziali”, il Sindaco del Comune di Forno Canavese ha trasmesso, con nota prot. n. 7043 del 27/12/2012, il “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica”, per la prevista fase di consultazione, ai Soggetti competenti in materia ambientale:
    - Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino;
    - ARPA Piemonte Agenzia per la Protezione Ambientale;
    - SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
    - Consorzio ASA – Azienda Servizi Ambiente;
    - Comunità Montana Alto Canavese;
    - Comune di Corio;
    - Comune di Levone;
    - Comune di Pratiglione;
    - Comune di Rivara;
    - Comune di Rocca Canavese;
    - Comune di Sparone;

#### Considerato che

- sono trascorsi trenta giorni dalla trasmissione del “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica”, termine entro il quale, come previsto dalla D.G.R. n. 12-89319 del giugno 2008, i soggetti sopra citati, competenti in materia ambientale, ed i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale;
- L'ARPA Piemonte, Agenzia per la protezione Ambientale, con comunicazione prot. 13802 dell'11/02/2013, ha richiesto integrazioni per l'espressione del parere;
- L'Amministrazione Comunale ha trasmesso, tramite il professionista incaricato arch. Gian Carlo Paglia in data 21.02.2013, le integrazioni richieste all'ARPA, che, con comunicazione prot. 26329 del 19/03/2013, ha espresso Parere di NON Assoggettabilità;
- Il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino ha espresso il proprio parere in data 19/02/2013, evidenziando alcune problematiche ambientali della Variante, con particolare riferimento a:
  - Programmazione territoriale

- Classificazione acustica
- Inserimento ed interazione paesaggistico/ambientale
- Difesa del suolo
- Rete ecologica e aree boscate

Visti

- l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000 n. 267);
- la parte II del D, Lgs 152/2006 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge e s.m.i.241/90;
- la tipologia del Piano in oggetto (variante parziale P.R.G.C.M. ai sensi art. 17, c. 7, della L.R. 56/77), e visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Ritenuto opportuno sviluppare le seguenti considerazioni di approfondimento in merito alle problematiche ambientali evidenziate dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia:

#### ***Programmazione territoriale***

##### ***Richiesta di approfondimento in ragione dell'art. 25 del PTC2***

*L'intervento proposto non si configura come realizzazione di nuova area produttiva ex art. 25 del PTC2, bensì è volto all'ampliamento di un'attività preesistente segnalata come "azienda principale" all'interno delle "Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale" che costituiscono l'Allegato 2 al Piano provinciale.*

*Gli spazi oggi a disposizione dell'azienda sono così composti:*

- 5.000 mq di superficie coperta (due capannoni);
- 9.000 mq di pertinenze (piazze per manovra);

*L'ampliamento richiesto, oltre a soddisfare specifiche esigenze di produzione e sviluppo dell'attività aziendale, è funzionale alla riorganizzazione complessiva dell'insediamento produttivo e al miglioramento del suo inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto.*

*Il nuovo fabbricato dovrà garantire una superficie coperta almeno pari all'esistente e la sua realizzazione sarà attentamente disciplinata all'interno delle Norme di Attuazione della Variante secondo le "Linee guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" della Regione Piemonte (adottate con DGR n. 30-11858 del 28/07/2009).*

### **Classificazione acustica**

#### Richiesta di valutazione della congruità delle scelte urbanistiche con i criteri informativi della zonizzazione acustica

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4, c. 1, lett. a) della L. 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 5, c. 4 e all'art. 6, c. 3 della LR 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e alla DGR 06/08/2001, n. 85-3802, in sede di Progetto Preliminare della Variante si provvederà a incaricare un tecnico competente per la valutazione della compatibilità acustica degli interventi previsti, in considerazione delle aree residenziali confinanti con l'ampliamento.

### **Inserimento e interazione paesaggistico/ambientale**

#### Richiesta di studio di soluzioni architettoniche di qualità

La realizzazione del nuovo fabbricato sarà attentamente disciplinata all'interno delle Norme di Attuazione della Variante, in accordo con le "Linee guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" della Regione Piemonte (adottate con DGR n. 30-11858 del 28/07/2009), con particolare riferimento ai seguenti temi:

- qualità architettonica e ambientale dell'intero insediamento: immagine coordinata per fabbricati principali, strutture accessorie e aree pertinenziali, continuità tra gli edifici (salvo differenze di quota non facilmente superabili), dotazione di superfici a verde in grado di ospitare apparati arborei e arbustivi anche con funzione di mitigazione visiva e acustica;
- qualità dell'involucro edilizio: accurato studio della morfologia, delle dimensioni (altezze e prospetti), della distribuzione degli spazi, delle tipologie edilizie;
- invarianza idraulica: per le superfici inedificate che necessitano di essere pavimentate a vario titolo, impiego di materiali permeabili alle acque meteoriche (ghiaia, prato armato, autobloccanti inerbiti, piazzali drenanti), salvo specifiche e documentate esigenze che impongano diversamente; in second'ordine, realizzazione di invasi idrici compensativi e superfici a verde e alberate;
- risparmio e approvvigionamento idrico: reti duali, sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, vasche di recupero delle acque meteoriche non di prima pioggia;
- contenimento delle forme di inquinamento luminoso: corpi illuminati che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste, materiali edilizi caratterizzati da bassa capacità riflessiva, lampade al sodio e/o ad alta pressione per l'illuminazione esterna di spazi pertinenziali privati;

- contenimento delle forme di inquinamento acustico (oltre al corridoio alberato previsto lungo il margine Ovest dell'ambito): rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997, rispetto delle prescrizioni del vigente PCA, costruzione del nuovo capannone il più possibile in vicinanza con quelli esistenti, previsione di pareti prive di aperture nel lato verso le aree residenziali;
- contenimento delle forme di inquinamento atmosferico: impiego di tecnologie innovative compatibili con le esigenze di risparmio energetico, attento monitoraggio delle emissioni alla sorgente;
- interventi di mitigazione visiva (oltre al corridoio alberato previsto lungo il margine Ovest dell'ambito): barriere e aree verdi nei punti maggiormente visibili dalla sponda opposta del Rio delle Margaule, realizzate con essenze autoctone dotate di maggior persistenza dell'apparato fogliare.

#### **Difesa del suolo**

##### Richiesta di approfondimenti idrogeologici e paesaggistici in merito al progetto di riprofilatura della sponda sinistra del Rio delle Margaule

Il progetto delle scogliere nel tratto del Rio delle Margaule retrostante l'attuale insediamento Gally SpA, redatto da tecnico competente, è corredato da specifici studi che affrontano gli aspetti geologici-idrogeologici e paesaggistici e dimostrano la compatibilità e fattibilità degli interventi con il contesto fluviale. Le Norme di Attuazione della Variante regolamenteranno la predisposizione di analoghi approfondimenti nell'ambito del progetto relativo alla seconda tranche di opere di risagomatura, da realizzarsi in continuità con le precedenti nel tratto spondale in corrispondenza dell'area di ampliamento produttivo.

#### **Rete ecologica e aree boscate**

##### Richiesta di interventi di mitigazione e compensazione

A seguito del Parere espresso dall'ARPA in data 11/02/2013, è stato elaborata una apposita integrazione al documento di screening, contenente approfondita analisi volta a verificare la possibilità di coesistenza degli interventi di ampliamento previsti e la salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'attuale assetto geologico del territorio. È stato inoltre analizzato l'aspetto inerente tutte le opere di mitigazione e compensazione che dovranno essere messe in atto, con particolare attenzione alla realizzazione del corridoio ecologico sul lato ovest dell'area. L'integrazione è stata valutata favorevolmente dall'Arpa, che con comunicazione del 19/03/2013, prot. 26329, ritiene l'intervento NON assoggettabile alla VAS.

Uso a fini industriali/produttivi di aree agricole in ambito libero "non urbanizzato"

Sebbene l'ambito individuato sia attualmente libero e a destinazione agricola, si situa in un contesto edificato ed intercluso tra ambiti fortemente antropizzati.

Inoltre si sottolinea che già le previsioni del PRGC vigente sono mirate all'urbanizzazione dell'area libera, con la destinazione di nuovo impianto residenziale, in contrasto con la realizzazione del corridoio ecologico previsto dalla variante, a salvaguardia delle priorità ambientali.

L'ampliamento sarà comunque realizzato in contiguità spaziale con l'insediamento esistente e garantirà compattezza e continuità infrastrutturale con le aree produttive esistenti.

Inoltre, il Comune di Forno Canavese si situa in un contesto di montagna ex LR 16/99 e smi, con altezze che vanno da 334 (al confine con Rivara) a 1.971 metri s.l.m. (vetta del Monte Soglio) e di conseguenza la capacità d'uso dei suoli agrari è fortemente influenzata dalle limitazioni stagionali legate alla pendenza dei territori (di montagna) ed è rappresentata dalle classi produttive IV, "Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche" e VI, "Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco".

A seguito di approfondito esame del "Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica" e delle integrazioni al medesimo predisposte su richiesta di ARPA Piemonte,

**esprime parere di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica, richiamando la necessità che le misure di sostenibilità ambientale indicate nel predetto "Documento tecnico" siano recepite nella Variante Parziale al PRGCM.**

Organo tecnico per la valutazione ambientale del Comune di Forno Canavese

Geom. Elio CESIANO

Dr. Ing. Giuseppe ANSINELLO

Geom. Pierantonio ANGLÉSIO



## CAPITOLO 5

### VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE RISPETTO ALL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77

I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 della L.R. 56/77 per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali. In particolare, per quanto riguarda la natura "non strutturale" della Variante, essa è dimostrabile in base ai disposti del comma 4 del citato art. 17, come ulteriormente chiosato dalla Circolare P.G.R. 05/08/98 n. 12/PET.

#### Verifica ai sensi dell'art.17 commi 4 e 7 L.R.56/77 (in vigore fino all'11/4/2013)

I contenuti della presente Variante non producono "modifiche all'impianto strutturale del PRGC vigente", intendendosi come tale, sulla base di quanto riportato dalla Circ. 12/PET, "l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi che il PRGC si è prefissato per l'assetto del territorio, quali ad esempio: l'individuazione di beni culturali e ambientali, la definizione delle direttrici di espansione, la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo e incidenza".

Tra le finalità che il PRG vigente pone a proprio fondamento, come si evince dalle linee strategiche definite nelle Norme di Attuazione, vi è infatti quella di "assicurare adeguate opportunità di sviluppo alle attività industriali, sulla base di effettive e documentate esigenze di insediamento o ampliamento delle unità produttive, verificandone la compatibilità con l'assetto infrastrutturale, con il quadro ambientale, e soprattutto con la sicurezza idraulico-geologica dei suoli;"

- a) **raare adeguate opportunità di sviluppo alle attività industriali, sulla base di effettive e documentate esigenze di insediamento o ampliamento delle unità produttive, verificandone la compatibilità con l'assetto infrastrutturale, con il quadro ambientale, e soprattutto con la sicurezza idraulico-geologica dei suoli;"**

La principale modifica della presente Variante risulta quindi pienamente coerente con gli indirizzi tracciati dal vigente strumento urbanistico.

Per quanto attiene l'eventuale incidenza sul patrimonio ambientale e paesaggistico, con espresso riferimento alla presenza di un'area indicata dal vigente PRG come "boscata" all'interno dell'ambito di Variante, si rimanda a quanto argomentato alla successiva lettera d).

- b) La presente Variante non concerne la nuova previsione o stralcio di aree per standard al servizio della residenza.
- c)

- d) La presente modifica non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano vigente a tutela delle emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche.

	È stato infatti accertato, attraverso specifica perizia forestale, che i terreni da destinare all'estensione dell'area produttiva non sono neppure parzialmente classificabili come "bosco" e sono pertanto esenti da vincoli ex art. 142 del D.lgs, 42/04. A tal proposito si richiama anche la disposizione del PRG vigente che, all'art. 13 delle NdA, prevede la possibilità di escludere dal vincolo paesaggistico le aree per le quali sia documentata l'assenza di copertura boscata.
e)	La Variante non comporta incrementi della capacità insediativa residenziale del Piano vigente. Lo stralcio dell'area residenziale di completamento RC27 e della porzione dell'area di riordino RE18f determina un accantonamento di capacità edificatoria a destinazione residenziale pari a 1.160 mc. Tale volumetria potrà essere allocata nell'ambito di eventuali future Varianti.  L'individuazione di un'ara a verde privato non determina incrementi di capacità insediativa.
f)	In applicazione delle possibilità di incremento ammesse per le Varianti Parziali, la presente Variante determina un incremento di superficie per attività economiche, quantificato nella tabella delle verifiche dimensionali allegata di seguito, e contenuto nei limiti posti dalla legge regionale 56/77 all'art. 17, comma 4, lett. f).

### Verifiche dimensionali


INCREMENTO SUPERFICI AREE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE	
<b><u>Superficie complessiva aree per attività economiche individuate dal PRG vigente</u></b>	mq 278.103,00
<b><u>Incremento ammissibile con Variante Parziale (6% di 278.103)</u></b>	mq 16.686,18
<b><u>Incremento previsto con la presente Variante Parziale n. 1</u></b>	mq 10.990,00
<b><u>Residuo di superficie a destinazione economica attribuibile con prossime varianti (mq 16.686,18 - mq 10.990,00)</u></b>	<b>mq 5.696,18</b>

CAPACITÀ EDIFICATORIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE					
MODIFICA	DESTINAZIONE URBANISTICA		ST (mq)	It/If (mc/mq)	CAPACITÀ EDIFICATORIA (VOLUME) STRALCIATA (mc)
	PRGC VIGENTE	VARIANTE			
AMPLIAMENTO della GALLY Spa	RC27	PR7	2.020,00	0,35	707,00
	RE18f	PR7	250,00	0,6	150,00
Osservazione	RC3	VP	2.046,00	0,5	1.023,00
Osservazione	RC 16	VP	930,00	0,5	465,00
<b>TOTALE VOLUME ACCANTONATO CON LA VARIANTE PARZIALE n. 1: (cfr. art. 20bis delle NdA)</b>					<b>2.345,00</b>

## CAPITOLO 6

### VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il nuovo PTR (cfr. [appendice / sezione A](#)), (approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011), definisce strategie di intervento a scala sovracomunale, suddividendo il territorio in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi. Il Comune di Forno Canavese è ricompreso nell’AIT 8 “Rivarolo Canavese”.



*Estratto della "Tavola di progetto" del PTR.*

Tra gli indirizzi strategici che il PTR persegue per quest’ambito, figurano il sostegno del sistema delle PMI relativo al settore metalmeccanico, l’attivazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e la salvaguardia del territorio attraverso l’incentivazione di interventi di rimboschimento e gestione delle fasce fluviali.

In accordo con queste linee d’azione, i contenuti della Variante:

- supportano l’ampliamento di un’attività produttiva che, nonostante l’attuale

congiuntura economica negativa, registra una costante crescita della produttività, in termini sia quantitativi che qualitativi, e necessita di nuovi spazi per una diversa organizzazione funzionale;

- applicano gli indirizzi delle Linee guida regionali per le APEA per le “aree esistenti per le quali sono previsti ampliamenti”;

- prevedono l’attuazione, in stretta concomitanza con gli interventi edificatori, di rilevanti operazioni di mitigazione e compensazione ambientale nei confronti della componente suolo, delle limitrofe aree residenziali/commerciali e del retrostante Rio delle Margauale;

- concorrono alla sistemazione geomorfologica e forestale del suddetto rio nel tratto in corrispondenza della proprietà del richiedente la modifica urbanistica, consolidando strutturalmente le sponde e riqualificando/implementando la vegetazione ripariale.


- L’individuazione di un’area a verde privato ha carattere puramente locale, pur sottolineando la salvaguardia dei territori in edificati.

## CAPITOLO 7

### VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il PPR (cfr. appendice / sezione B), adottato con DGR n. 53-11975 del 4/08/2009, articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP); Forno Canavese ricade nell'AP 30 "Basso Canavese".

Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); i terreni in esame rientrano all'interno della UP 3006 "Forno Canavese e Pratiglione", di tipologia normativa "VII – naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità. Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi".



*Estratto della "Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio" del PPR.*

Gli obiettivi che il PPR pone per l'AP 30 riguardano, tra le altre cose, l'integrazione paesistico-ambientale delle aree produttive, l'incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali (protezione, habitat naturalistico, produzione), il contenimento dei rischi idraulici e idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali.

La modifica introdotta dalla Variante contempla azioni collaterali di mascheramento ambientale della nuova costruzione a destinazione produttiva tramite fasce alberate di adeguata profondità e consistenza, di qualificazione della copertura vegetale nell'ambito del Rio delle Margauale, a scopi paesaggistici, ecologico-naturalistici ma soprattutto di protezione idrogeologica e morfologica e stabilizzazione dei versanti, di complessivo incremento della naturalità e della sicurezza idraulica della zona territoriale in oggetto.

La cartografia specifica del PPR inserisce l'ambito in "area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica". Si tratta di aree rurali caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici specialistici di grandi dimensioni localizzati perlopiù lungo le strade; al loro interno sono prioritari obiettivi di riqualificazione dei tessuti urbanizzati di frangia, di trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili, di integrazione delle componenti territoriali naturali e antropiche mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico (cfr. art. 38 delle NdA del PPR).



*Estratto della "Tavola P4.2 – Componenti paesaggistiche" del PPR.*

La Variante sostanzia gli indirizzi regionali, poiché:

- contribuisce al miglioramento del disegno urbano dell'area produttiva in ampliamento, curandone l'inserimento paesaggistico e i rapporti con il contesto circostante,
- a fronte del ridimensionamento di una macchia boscata di scarso pregio, disciplina il rinfoltimento e la riorganizzazione della vegetazione spondale del Rio delle Margaule in funzione protettiva e la realizzazione di fasce alberate a contorno e qualificazione paesaggistica dell'area produttiva;
- sostiene l'incremento della funzionalità ecologica generale del rio e favorisce la creazione di connessioni trasversali tra gli eco-corridoi dei torrenti Viana e Levone.


## CAPITOLO 8

### VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Il PTC<sup>2</sup> (cfr. appendice / sezione C), approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011, delinea l'assetto strutturale del territorio provinciale e persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella sua integrità naturale e nella sua proiezione culturale.

Con riferimento al sistema economico, obiettivo primario del Piano provinciale è consolidare e favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, promuovendo la riorganizzazione degli spazi industriali inadeguati alle mutate condizioni produttive e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi (cfr. artt. 24-25 delle NdA del PTC<sup>2</sup>).

Pur non ricomprendendolo all'interno di un "ambito produttivo di I o di II livello" (aree territoriali individuate come preferenziali per l'insediamento, l'ampliamento e la rilocalizzazione delle attività produttive), la cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento individua l'insediamento industriale oggetto della presente Variante come "**azienda principale**", stante il suo forte radicamento sul territorio e il suo significativo ruolo nell'economia del comparto metalmeccanico canavesano.



*Estratto della "Tavola 2.2 – Sistema insediativo: attività economico-produttive" del PTC<sup>2</sup>.*

La Ditta Gally SpA, grazie alla componente innovativa dei suoi processi produttivi e all'elevato livello qualitativo delle sue produzioni speciali nel settore "acciaio-veicolistica" è inoltre riconosciuta come "**azienda significativa**" nell'ambito nella classificazione degli "insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale" censiti dal PTC<sup>2</sup> (come risulta dalla Tab. 6 del "Quaderno di analisi" riferito all'area Canavese).


Tra gli obiettivi specifici del Piano Territoriale Provinciale emerge inoltre quello di limitare i “fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale e valorizzando le identità locali”.

In coerenza con gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale, ma verificata l'impraticabilità di una rilocalizzazione dell'attività industriale in oggetto su altre aree produttive dismesse del territorio comunale o nei più prossimi ambiti produttivi di I livello (ad es. il “polo per lo stampaggio a caldo di Busano-Favria”), la presente Variante al PRG ammette l'ampliamento dell'insediamento industriale prevedendo l'estensione dell'area produttiva in stretta contiguità con quella esistente. Assecondando le esigenze aziendali di poter disporre di nuovi capannoni (funzionali al miglioramento del processo produttivo e del lay-out interno) in prolungamento di quelli esistenti, vengono al contempo attuate le prescrizioni del PTC<sup>2</sup>, che con riferimento agli ampliamenti delle aree produttive esistenti privilegiano la “continuità edilizia ed infrastrutturale” con i fabbricati produttivi esistenti, agli “ampliamenti sfrangiati e privi di compattezza”.

I nuovi interventi costituiranno inoltre occasione per migliorare la sistemazione delle pertinenze esterne agli spazi aziendali.

Per quanto attiene al perseguimento degli indirizzi del Piano provinciale, tesi al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, le prescrizioni normative dettate per l'attuazione degli interventi edificatori contengono specifiche disposizioni affinché vengano garantiti la minimizzazione degli impatti (visivi, acustici, luminosi) nei confronti delle aree antropizzate circostanti, il mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali, secondo i principi dell'invarianza idraulica e della permeabilità dei suoli, l'attuazione di interventi di mitigazione e di misure di compensazione ambientale.

L'estensione dell'area produttiva non intacca in alcun modo la proposta provinciale di area di particolare pregio paesaggistico e ambientale denominata APProv013p, “Connessione tra il corridoio fluviale del torrente Malone e la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte [EUAP0359]”, ma a scala locale consente la costituzione di un nuovo corridoio (fascia di raccordo ambientale) trasversale tra il Rio delle Marguile e la zona del capoluogo.



Estratto della "Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere" del PTC<sup>2</sup>.

Inoltre, con riferimento all'art. 46 del PTC<sup>2</sup> e all'ivi richiamato art. 33 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCR n. 117-10731 del 13/03/2007), la costruzione del muro d'argine sul Rio Margaule assicura la stabilizzazione e l'aumento della scabrezza delle sponde, con risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.

Una volta realizzate le opere di sostegno, la zona oggetto di intervento verrà rimboschita con specie autoctone, a rafforzamento della vegetazione spontanea riparia non intaccata, e saranno predisposti piani di manutenzione di tutta l'area golenale secondo le modalità riportate dal "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 4/2009" (emanato con DPGR n. 8/R del 20/09/2011).

Viene garantito in questo modo il mantenimento di un livello minimo di naturalità del corpo idrico, essenziale anche per finalità di connessione ecologica, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde e filtro per i solidi sospesi.

Il Piano riporta i risultati delle indagini geologiche e/o geotecniche svolte sul territorio di Forno ai fini della condivisione del quadro del dissesto. Le diverse criticità segnalate lungo il corso del Rio delle Margaule, anche in corrispondenza dell'ambito in esame, sottolineano la necessità di intervenire in merito alla stabilizzazione delle sponde del rio e al contenimento dei locali fenomeni di frana attiva, stante la presenza

di elementi territoriali antropici vulnerabili (case, insediamenti produttivi) a ridosso dei cigli superiori della scarpata fluviale.



Estratto della "Tavola 5.1 – Quadro del dissesto idrogeologico" del PTC<sup>2</sup>.

Con DCR n. 23-4501 del 12/10/2010 è stata approvata la Variante al PTCP (ora decaduto) di adeguamento ai disposti del DM 9/05/2001, *Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*, denominata "Seveso". Per quanto concerne le attività produttive con sede nel Comune di Forno Canavese, nessuna di esse compare nell'elaborato A2, *Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della Variante. Aree di osservazione ed elementi vulnerabili del sistema delle acque superficiali e sotterranee*, così come nessuno dei Comuni limitrofi ospita stabilimenti RIR.

Ne consegue, dunque, che i contenuti della Variante Seveso al PTCP non riguardano il Comune in esame.

# ALLEGATI


- allegato A** AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA PR7 E RICONOSCIMENTO AREA A VERDE PRIVATO - ESTRATTO DELLA TAVOLA D.2 DEL PRGCM VIGENTE E COME MODIFICATA DALLA VARIANTE (SCALA 1:5.000)
- allegato B** AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA PR7 - ESTRATTO DELLA TAVOLA D.3.2 DEL PRGCM VIGENTE E COME MODIFICATA DALLA VARIANTE (SCALA 1:2.000)
- allegato C** RICONOSCIMENTO AREA A VERDE PRIVATO - ESTRATTO DELLA TAVOLA D.3.2 DEL PRGCM VIGENTE E COME MODIFICATA DALLA VARIANTE (SCALA 1:2.000)
- allegato D** ESTRATTO DEGLI ARTICOLI NORMATIVI COME MODIFICATI DALLA VARIANTE



AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA PR7 E RICONOSCIMENTO AREA A VERDE PRIVATO

ALLEGATO A


ESTRATTO DELLA TAV. D.2 DEL PRGC VIGENTE



scala 1 : 5.000



**ESTRATTO DELLA TAV. D.2 COME MODIFICATA DALLA VARIANTE**




scala 1 : 5.000



AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA PR7

ALLEGATO B


ESTRATTO DELLA TAV. D.3.2 DEL PRGC VIGENTE



scala 1 : 2.000



ESTRATTO DELLA TAV. D.3.2 COME MODIFICATA DALLA VARIANTE



scala 1 : 2.000




RICONOSCIMENTO AREA VERDE PRIVATO


ALLEGATO C

ESTRATTO DELLA TAV. D.3.2 DEL PRGC VIGENTE

ESTRATTO DELLA TAV. D.3.2 COME MODIFICATA DALLA VARIANTE



scala 1 : 2.000



scala 1 : 2.000



**ESTRATTO DEGLI ARTICOLI NORMATIVI COME MODIFICATI DALLA VARIANTE****ALLEGATO D****NOTA REDAZIONALE**

Le modifiche apportate con la presente Variante agli articoli normativi del PRGC sono state evidenziate in **rosso grassetto** (parti aggiunte) e in **blu barrate** (parti stralciate). Sono inoltre evidenziate in **verde grassetto** le parti aggiunte e in **nero barrate** quelle stralciate in sede di Progetto Definitivo.

**ART. 13 - VINCOLI**

--- omissis ---

11.2 L'individuazione cartografica dei territori di cui al punto precedente è desunta dall'indagine sull'uso del suolo in atto allegata al PRG, **tratta a sua volta dall'ortofoto dell'anno 2000, e può risentire di approssimazioni interpretative**; pertanto **l'effettiva sussistenza del bosco, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 4/09, deve essere di volta in volta verificata, in occasione di interventi edificatori o di trasformazione del suolo ricadenti nelle aree boscate individuate dal PRG o entro la distanza di 20 m dalle stesse; il riscontro di eventuali discrepanze rispetto alle indicazioni cartografiche del PRG costituisce automatico accertamento del vincolo e non comporta variante o modifica di rilevanza urbanistica** ~~la modifica della loro estensione, sulla base di accurati rilievi volti a stabilire l'effettivo margine delle aree boscate, è ammessa esclusivamente come correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 17, comma 8°, della L.R. 56/77 o nell'ambito di Varianti al PRG.~~

---omissis---

**14. Vincolo aeroportuale ex artt. 707 e segg. del Codice della Navigazione**

- 14.1 È una porzione di territorio compresa all'interno dell'”Outer Horizontal Surface” (OHS) circostante l'aeroporto di Torino-Caselle, all'interno della quale sono previste limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo, al fine di evitare ostacoli o pericoli alla navigazione aerea.**
- 14.2 La zona di cui al punto 14.1 è riportata sulle tavole di PRG in conformità alle “mappe di vincolo” notificate al Comune dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e comprende anche, debitamente evidenziate in cartografia, le aree poste a quota altimetrica maggiore di 429 m slm, e perciò più elevate rispetto al piano dell'OHS.**
- 14.3 All'interno della zona di cui al punto 14.1, la realizzazione di qualsiasi struttura in elevazione deve rispettare i limiti massimi di altezza definiti al paragrafo 11.20 della “Relazione tecnica – mappe di vincolo territoriali” redatta dall'ENAC; per quanto attiene l'esercizio dell'attività agricola, si richiamano le misure di mitigazione del rischio a carico della navigazione aerea, contenute nelle “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” emanate dall'ENAC il 4.12.2009.**

**(NUOVO) ART. 20 bis -CAPACITA' EDIFICATORIA DI PROPRIETA' COMUNALE**

**1. A seguito delle modifiche effettuate con la 1a Variante Parziale al PRG, residuano, in quanto non specificatamente assegnati ad alcuna area, ~~mc 857~~ mc 2.345 di volumetria edificabile a destinazione residenziale.**

**2. La titolarità di tale potenzialità edificatoria resta in capo al Comune di Forno Canavese, che ha la facoltà di allocarla nell'ambito di future Varianti Parziali del PRG.**

**ART. 24 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO****RC****PROGETTAZIONE ALLA SCALA MICROURBANA**

Con riferimento ai disposti dell'art. 3, commi 7 e 8, le indicazioni cartografiche relative a viabilità di accesso e servizi, pertinenti a lotti attuabili con interventi convenzionati, sono modificabili in caso di necessario adattamento all'esatta posizione dei confini catastali o per la dimostrata esigenza di migliore inserimento degli edifici in progetto che garantisca in ogni caso superfici pubbliche di buona fruibilità e di dimensione adeguata, evitando in ogni caso il frazionamento delle stesse.

Fatto sempre salvo il reperimento nell'area di intervento di entrambe le quote di superficie dovute per il verde ed il parcheggio pubblico, la quota di superficie relativa al verde, da dismettere e/o assoggettare ad uso pubblico, deve risultare integrata nelle aree di sosta e parcheggio con funzione di arredo urbano, al fine di concorrere alla qualità ambientale delle aree di pertinenza dei nuovi insediamenti.

In sede di progettazione attuativa (PCC o SUE) devono comunque essere garantiti adeguati accessi veicolari a tutte le superfici fondiarie, evitando servitù di passaggio e garantendo almeno un accesso veicolare per ogni edificio.

**PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Nella progettazione edilizia dei nuovi edifici deve essere perseguito il corretto inserimento tipologico ed ambientale; pertanto le forme compositive, il posizionamento sul terreno, i materiali e le coperture devono complessivamente risultare coerenti tra loro e con l'intorno edificato, non determinare ulteriore impatto ambientale e concorrere alla riqualificazione formale dei tessuti edilizi esistenti; in particolare, in caso di prossimità a contesti di vecchia formazione o ad edifici di pregio tipologico e documentario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di stabilire specifiche condizioni all'orientamento degli edifici, alle loro forme aggregative e, in genere, a quanto possa concorrere al raggiungimento dei suddetti obiettivi, anche con riferimento alle tipologie costituenti matrice ambientale indicate nell'elab. B4.

**PERMEABILITA' DEI SUOLI**

Ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete comunale, da dismettere o assoggettare all'uso pubblico, tutte le altre superfici di infrastrutture quali raccordi viari interni, piazzole di manovra, parcheggi pubblici e di uso pubblico, devono essere prevalentemente realizzate con l'impiego di tecniche che mantengano la permeabilità del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi, cementizi ed impermeabili in genere. Gli spazi verdi pertinenziali delle unità residenziali devono essere realizzati in piena terra e corredati da idoneo apparato vegetale; anche in questo caso è prescritto l'uso di materiali che non comportino l'impermeabilizzazione del suolo escludendo quelli cementizi e bituminosi. Gli elaborati progettuali per il rilascio dei titoli edilizi devono specificamente evidenziare la sistemazione delle aree non occupate dagli edifici, con indicazione delle destinazioni, delle estensioni delle superfici e dei materiali impiegati, nonché delle quantità minime di individui vegetali da mettere a dimora.

**FASCE DI RISPETTO DALLA VIABILITA'**

Ove indicata in cartografia all'interno dei lotti, la fascia di rispetto stradale costituisce prescrizione vincolante stabilita dal piano per il corretto posizionamento degli edifici; tale vincolo di natura progettuale prevale sulle prescrizioni generali dell'art.13.

**REGIME DI PROPRIETA' DELLE AREE PER INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**

In tutte le aree di cui sopra devono essere dismessi i sedimi di viabilità pubblica, mentre, a discrezione del Comune, può essere previsto l'assoggettamento a uso pubblico delle aree per servizi, con onere manutentivo a carico degli attuatori.

**PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AREE**

- ~~--omissis--~~
- ~~**Area RC3** la convenzione deve prevedere la realizzazione e l'assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio compreso nel perimetro di PCC come da indicazioni cartografiche, su una sup. minima di 300 mq.~~
- ~~--omissis--~~
- ~~**Area RC27 e RC28:** gli interventi sono subordinati a permessi di costruire convenzionati, coordinati tra loro a cura dell'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare un'unica viabilità di accesso per entrambi i lotti (sezione min. m 6.00) da dismettere al Comune.~~

## ART. 29 - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIORDINO E COMPLETAMENTO

# PR

### DESCRIZIONE DELL'AREA

Parti del territorio comprendenti insediamenti industriali e artigianali esistenti in ambiti e strutture ritenute idonee all'attività produttiva.

### FINALITA' DEL PRG

Mantenimento delle attività esistenti con possibilità di completamento ed eventuale inserimento di nuove unità produttive.

### DESTINAZIONI D'USO AMMESSE EX ART. 6

Residenziale (r2, r4); produttiva (p); commerciale (c) direzionale (d); servizio pubblico (s,f).

### INTERVENTI EDILIZI AMMESSI EX ART. 15

INTERVENTO DIRETTO	PERMESSO CONVENZIONATO E SUE
Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, ampliamento <sup>(1)</sup> , integrazione pertinenziale <sup>(2)</sup> , demolizione senza ricostruzione e con ricostruzione vincolata, cambio di destinazione d'uso.	
	sostituzione edilizia, nuova costruzione <sup>(3)</sup> .

#### NOTE

- <sup>(1)</sup> A ogni insediamento produttivo esistente, inteso come insieme delle unità produttive inglobate in un ambito unitario e indipendente, è consentito con permesso convenzionato l'ampliamento fino al 50% della superficie utile lorda esistente all'adozione del presente PRG, anche in edifici non attigui a quelli esistenti, con un minimo comunque concesso di mq 200 e nel rispetto di Rc=50%.
- <sup>(2)</sup> Con riferimento alle definizioni e alle prescrizioni dell'art. 16 è ammessa la realizzazione di: fabbricati interrati nel limite di 100 mq per ogni unità abitativa (ove consentiti dalle prescrizioni geologiche), tettoie al servizio di attività produttive, strutture e manufatti per l'arredo dei giardini.
- <sup>(3)</sup> Ammesse nel rispetto di Ut ed RC sia per il potenziamento delle attività esistenti sia per l'insediamento di nuove attività.

### INDICI URBANISTICI ED EDILIZI EX ART. 7

INTERVENTO DIRETTO	PERMESSO CONVENZIONATO E SUE
Rc = 50%. H = 10,00 m Distanza dalle strade principali = 10,00 m	Ut = 1 mq/mq Rc = 60%. H = 10,00 m Distanza dalle strade principali = 10,00 m

### STANDARD URBANISTICI

INTERVENTO DIRETTO	PERMESSO CONVENZIONATO E SUE
Non sono dovute dismissioni né monetizzazioni di aree per servizi pubblici.	<b>Tranne che nei casi disciplinati da specifiche prescrizioni particolari</b> , devono essere sempre dismesse (o assoggettate ad uso pubblico) e realizzate le aree per servizi pubblici, calcolate nella misura del 10 % della superficie fondiaria impegnata dall'intervento, reperendo la quota destinata a parcheggi in fregio alla viabilità, o comunque in posizione agevolmente accessibile dalla strada. In ogni caso deve essere garantita la realizzazione in loco di un minimo di spazio di uso pubblico, non inferiore al 5% della Sf di intervento, destinato a verde attrezzato e area di fruibilità pedonale, anche con finalità di riqualificazione ambientale della zona. Per le destinazioni commerciali gli standard devono essere interamente reperiti in loco secondo le quantità di cui all'art. 21, c. 1°, pto 3) e c. 2° della LR. 56/77 e non ne è in nessun caso ammessa la monetizzazione.

## PRESCRIZIONI PARTICOLARI

### MODALITA' ATTUATIVE

Gli interventi di ampliamento, valutati dall'Amministrazione comunale di particolare consistenza e complessità in rapporto alle caratteristiche dell'ambito di inserimento, possono essere assoggettati a permesso convenzionato. In base ai medesimi criteri gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, a discrezione dell'Amministrazione comunale, possono passare dalla modalità diretta convenzionata allo Strumento Urbanistico esecutivo.

### AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO GALLY S.P.A. IN AREA PR7

L'ambito perimetrato nella cartografia di PRG comprende l'area aziendale della Ditta Gally S.p.A., i terreni destinati al suo ampliamento e la fascia di raccordo ambientale, campita in colore verde e localizzata sui margini ovest e sud. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione eccedenti il 10% della Sul esistente al 31.12.2012 sono subordinati a permesso di costruire convenzionato nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

- sono confermati gli indici e i parametri del presente articolo, fermo restando che l'Ut è applicabile esclusivamente alla superficie campita in colore viola e non a quella della fascia di raccordo ambientale, ancorché compresa all'interno dell'ambito perimetrato;
- non sono richieste ulteriori dismissioni di aree per servizi pubblici; le stesse, quantificate in ragione del 10% della superficie fondiaria impegnata dall'intervento edificatorio, devono essere interamente monetizzate;
- la fascia di raccordo ambientale, inedificabile, deve essere piantumata con essenze arboree e arbustive con percentuale di insidenza complessivamente non inferiore al 40%: in particolare, il tratto in sponda sinistra del Rio Margaule, ricompreso in classe geologica IIIa, deve essere adeguatamente consolidato, anche reimpiantando idonea vegetazione ripariale, mentre il tratto ad esso perpendicolare, tra la Via Chiagnotti e il Rio Margaule, deve essere sistemato in modo da salvaguardarne e potenziarne la funzione eco-connettiva;
- la sistemazione delle fasce di raccordo ambientale comprese nella proprietà aziendale deve essere garantita, anche tramite convenzione, in sede di permesso di costruire: a tal fine, l'ambito territoriale oggetto di intervento unitario deve avere estensione pari ad almeno il 90% di quello perimetrato nella cartografia di PRG e la collocazione delle fasce inedificabili, ferma restando la loro superficie complessiva, può essere lievemente modificata solo a fronte di imprescindibili esigenze legate all'operatività aziendale e comunque a condizione che le eventuali modifiche non comportino limitazioni della funzionalità ecologica e ambientale;
- la realizzazione degli ampliamenti e delle nuove costruzioni non è vincolata a un intervento attuativo unico, ma può essere articolata in più permessi di costruire, secondo le esigenze e le prospettive di sviluppo dell'azienda; in tal caso, fermo restando il vincolo di unitarietà e di estensione minima dell'ambito progettuale, come stabilito al punto precedente, le singole convenzioni devono stabilire, di volta in volta, l'entità degli interventi di sistemazione della fascia di raccordo ambientale, proporzionalmente alla consistenza dell'intervento edificatorio;
- la fascia di raccordo ambientale non è di per sé sottoposta a vincolo paesaggistico; la sussistenza del medesimo deve essere accertata in sede attuativa degli interventi, in relazione all'eventuale presenza di aree boscate;
- le nuove costruzioni e gli spazi pertinenziali devono garantire elevati livelli di qualità architettonica e paesaggistica, integrandosi in maniera armonica con le volumetrie esistenti, avendo particolare attenzione alla percezione visiva dell'insediamento dalle visuali libere lungo il tracciato della strada comunale di borgata Chiagnotti e a quelle relative agli insediamenti residenziali limitrofi, compresi quelli di frazione Grosso localizzati sulla riva opposta del rio Margaule lungo il confine meridionale dell'area produttiva; per mascherare eventuali strutture di sfavorevole impatto visivo, si prescrive l'impiego di essenze arboree e arbustive autoctone dotate di maggior persistenza degli apparati fogliari;
- gli interventi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni del PCA vigente e dei requisiti di cui al DPCM 5/12/1997; la collocazione dei nuovi fabbricati e impianti deve tendere a mantenere la maggiore distanza possibile tra le fonti di inquinamento acustico e i ricettori costituiti dai nuclei residenziali limitrofi; in ogni caso devono essere limitate all'indispensabile le aperture sulle pareti esterne rivolte verso tali insediamenti; il contenimento dei livelli di inquinamento acustico può essere affidato anche alle barriere vegetali di cui al punto precedente, impiegando essenze arboree che presentino idonee caratteristiche prestazionali;
- deve essere massimizzato l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica; in particolare si richiamano le indicazioni del Programma Energetico Provinciale in merito all'utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, adozione di sistemi di termoregolazione, interventi di edilizia bioclimatica; gli apparati illuminati devono preferibilmente essere dotati di tecnologia LED o utilizzare lampade che consentono una migliore regolazione dei flussi luminosi e una maggiore efficienza;
- ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, devono essere messe in atto tutte le necessarie misure di contenimento delle fonti di inquinamento luminoso, con l'obiettivo specifico minimizzare il disturbo del corridoio ecologico previsto lungo il margine ovest dell'area; in particolare si raccomanda l'utilizzo, per quanto concerne l'illuminazione degli spazi pertinenziali e quella eventuale degli edifici, l'utilizzo di corpi illuminanti che per conformazione e caratteristiche tecniche limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste (anche in relazione alla frazione luminosa conseguente a

fenomeni di riflessione), prevedendo l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta;

- la sistemazione delle aree pertinenziali, con particolare riguardo agli spazi compresi nella fascia di raccordo ambientale, deve garantire la conservazione di adeguati livelli di permeabilità del suolo; superfici che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo possono essere previste esclusivamente in relazione a documentate esigenze legate all'attività lavorativa e/o al controllo delle acque di dilavamento; in questi casi deve essere comunque garantita l'invarianza idraulica del suolo, prevedendo la realizzazione di invasi (opportunamente dimensionati e conformi alle eventuali esigenze di trattamento e depurazione) destinati a recepire, trattenere o drenare le acque meteoriche; in alternativa (o in associazione) a tali opere, l'invarianza idraulica può essere garantita anche tramite l'impiego di superfici alberate, la cui efficacia di "invaso equivalente" deve essere dimostrata in sede progettuale;
- all'interno della fascia di raccordo ambientale perpendicolare al Rio Margaule deve essere salvaguardata la possibilità di completare l'attuazione della viabilità privata indicata nella cartografia di PRG; a tal fine è vietato realizzare opere di alterazione permanente del piano di campagna che possano impedire il futuro ampliamento della strada fino alla sezione di m 6;
- a titolo di compensazione ambientale, la convenzione deve prevedere il versamento di un importo aggiuntivo pari al 10% del contributo di costruzione; tali risorse devono essere accantonate dal Comune su un capitolo di bilancio destinato a finanziare interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale.

#### ATTIVITA' PRODUTTIVE ESCLUSE

Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive inquinanti o insalubri di prima classe in base agli elenchi allegati al Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.94,

#### PERTINENZE RESIDENZIALI

Le nuove unità abitative di custodia, realizzate fino alla concorrenza massima di 150 mq di Sul per ogni insediamento produttivo di almeno 500 mq di Sul, devono essere integrate nelle strutture e nei volumi degli impianti produttivi, al fine di evitare insediamenti residenziali/produttivi di tipo misto.

E' ammesso anche l'ampliamento di quelle esistenti, fino alla concorrenza massima di 150 mq di sul, per ogni insediamento produttivo di Sul di almeno 500 mq. Sono da computare nelle unità abitative preesistenti quelle annesse allo stabilimento alla data di adozione del presente PRG.

## PRESCRIZIONI PARTICOLARI

#### MODALITA' ATTUATIVE

Gli interventi di ampliamento, valutati dall'Amministrazione comunale di particolare consistenza e complessità in rapporto alle caratteristiche dell'ambito di inserimento, possono essere assoggettati a permesso convenzionato. In base ai medesimi criteri gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, a discrezione dell'Amministrazione comunale, possono passare dalla modalità diretta convenzionata allo Strumento Urbanistico esecutivo.

#### AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO GALLY S.P.A. IN AREA PR7

L'ambito perimetrato nella cartografia di PRG comprende l'area aziendale della Ditta Gally S.p.A., i terreni destinati al suo ampliamento e la fascia di raccordo ambientale, campita in colore verde e localizzata sui margini ovest e sud. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione eccedenti il 10% della Sul esistente al 31.12.2012 sono subordinati a permesso di costruire convenzionato nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

- sono confermati gli indici e i parametri del presente articolo, fermo restando che l'Ut è applicabile esclusivamente alla superficie campita in colore viola e non a quella della fascia di raccordo ambientale, ancorché compresa all'interno dell'ambito perimetrato;
- la fascia di raccordo ambientale, inedificabile, deve essere piantumata con essenze arboree e arbustive con percentuale di insidenza complessivamente non inferiore al 40%: in particolare, il tratto in sponda sinistra del Rio Margaule, ricompreso in classe geologica IIIa, deve essere adeguatamente consolidato, anche reimpiantando idonea vegetazione ripariale, mentre il tratto ad esso perpendicolare, tra la Via Chiagnotti e il Rio Margaule, deve essere sistemato in modo da salvaguardarne e potenziarne la funzione eco-connettiva;
- la sistemazione delle fasce di raccordo ambientale comprese nella proprietà aziendale deve essere garantita, anche tramite convenzione, in sede di permesso di costruire: a tal fine, l'ambito territoriale oggetto di intervento unitario deve avere estensione pari ad almeno il 90% di quello perimetrato nella cartografia di PRG e la collocazione delle fasce inedificabili, ferma restando la loro superficie complessiva, può essere lievemente modificata solo a fronte di imprescindibili esigenze legate all'operatività aziendale e comunque a condizione che le eventuali modifiche non comportino limitazioni della funzionalità ecologica e ambientale;
- le nuove costruzioni e gli spazi pertinenziali devono garantire elevati livelli di qualità architettonica e paesaggistica, integrandosi in maniera armonica con le volumetrie esistenti, avendo particolare attenzione alla percezione visiva dell'insediamento dalle visuali libere lungo il tracciato della strada comunale di borgata Chiagnotti e a quelle relative agli insediamenti residenziali limitrofi, compresi quelli di frazione Grosso localizzati sulla riva opposta del rio Margaule lungo il confine meridionale dell'area produttiva; per mascherare eventuali strutture di sfavorevole impatto visivo, si prescrive l'impiego di essenze arboree e arbustive autoctone dotate di maggior persistenza degli apparati fogliari;

- gli interventi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni del PCA vigente e dei requisiti di cui al DPCM 5/12/1997; la collocazione dei nuovi fabbricati e impianti deve tendere a mantenere la maggiore distanza possibile tra le fonti di inquinamento acustico e i ricettori costituiti dai nuclei residenziali limitrofi; in ogni caso devono essere limitate all'indispensabile le aperture sulle pareti esterne rivolte verso tali insediamenti; il contenimento dei livelli di inquinamento acustico può essere affidato anche alle barriere vegetali di cui al punto precedente, impiegando essenze arboree che presentino idonee caratteristiche prestazionali;
- deve essere massimizzato l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica; in particolare si richiamano le indicazioni del Programma Energetico Provinciale in merito all'utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, adozione di sistemi di termoregolazione, interventi di edilizia bioclimatica; gli apparati illuminati devono preferibilmente essere dotati di tecnologia LED o utilizzare lampade che consentono una migliore regolazione dei flussi luminosi e una maggiore efficienza;
- ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, devono essere messe in atto tutte le necessarie misure di contenimento delle fonti di inquinamento luminoso, con l'obiettivo specifico minimizzare il disturbo del corridoio ecologico previsto lungo il margine ovest dell'area; in particolare si raccomanda l'utilizzo, per quanto concerne l'illuminazione degli spazi pertinenziali e quella eventuale degli edifici, l'utilizzo di corpi illuminanti che per conformazione e caratteristiche tecniche limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste (anche in relazione alla frazione luminosa conseguente a fenomeni di riflessione), prevedendo l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta;
- la sistemazione delle aree pertinenziali, con particolare riguardo agli spazi compresi nella fascia di raccordo ambientale, deve garantire la conservazione di adeguati livelli di permeabilità del suolo; superfici che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo possono essere previste esclusivamente in relazione a documentate esigenze legate all'attività lavorativa e/o al controllo delle acque di dilavamento; in questi casi deve essere comunque garantita l'invarianza idraulica del suolo, prevedendo la realizzazione di invasi (opportunamente dimensionati e conformi alle eventuali esigenze di trattamento e depurazione) destinati a recepire, trattenere o drenare le acque meteoriche; in alternativa (o in associazione) a tali opere, l'invarianza idraulica può essere garantita anche tramite l'impiego di superfici alberate, la cui efficacia di "invaso equivalente" deve essere dimostrata in sede progettuale;
- a titolo di compensazione ambientale, la convenzione deve prevedere il versamento di un importo aggiuntivo pari al 10% del contributo di costruzione; tali risorse devono essere accantonate dal Comune su un capitolo di bilancio destinato a finanziare interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale.

#### **ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESCLUSE**

Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive inquinanti o insalubri di prima classe in base agli elenchi allegati al Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.94,

#### **PERTINENZE RESIDENZIALI**

Le nuove unità abitative di custodia, realizzate fino alla concorrenza massima di 150 mq di Sul per ogni insediamento produttivo di almeno 500 mq di Sul, devono essere integrate nelle strutture e nei volumi degli impianti produttivi, al fine di evitare insediamenti residenziali/produttivi di tipo misto.

E' ammesso anche l'ampliamento di quelle esistenti, fino alla concorrenza massima di 150 mq di sul, per ogni insediamento produttivo di Sul di almeno 500 mq. Sono da computare nelle unità abitative preesistenti quelle annesse allo stabilimento alla data di adozione del presente PRG.

## ART. 32 - AREE VERDI DI PERTINENZA AMBIENTALE DELL'EDIFICATO

# VA

### DESCRIZIONE DELL'AREA

Ampie zone di territorio prevalentemente inedificato quasi esclusivamente costituite da prati, per lo più intercluse tra le varie porzioni del centro abitato e dei suoi più vicini insediamenti frazionali, costituenti la naturale cornice verde dell'edificato, con valori di pregio ambientale.

### FINALITA' DEL PRG

Tutela di tali spazi verdi sia da incongrue espansioni dell'edificato residenziale, sia da eventuali strutture agricole produttive impattanti ed eccessivamente contigue ai margini delle zone edificate, al fine di mantenere, intorno ai centri abitati, ampie porzioni libere di territorio agricolo inedificato con funzione di cornice ambientale.

### DESTINAZIONI D'USO AMMESSE EX ART. 6

E' ammessa unicamente la conduzione dei fondi agricoli privilegiando la coltura a prato.

### INTERVENTI EDILIZI AMMESSI EX ART. 15

#### INTERVENTO DIRETTO

Le aree VA sono inedificabili a qualunque titolo, **salva la possibilità di realizzare i depositi attrezzi per attività agricola part-time, secondo le prescrizioni particolari dell'art. 34**; sugli edifici esistenti a destinazione non agricola sono ammessi gli interventi disciplinati dall'art. 35.

### INDICI URBANISTICI ED EDILIZI EX ART. 7

Le cubature derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dal comma 12 dell'art. 25 della LR. 56/77 in relazione alle colture in atto, sono trasferibili in tutte le aree agricole edificabili della stessa proprietà comprese nel territorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi, ai sensi del comma 17 dell' art. 25 della LR. 56/77.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' facoltà dell'Amministrazione comunale regolare le colture ammesse ed impedire eventualmente il deposito continuativo di materiali agricoli derivanti dalla coltivazione dei fondi.

**ART. 34 - AREE AGRICOLE NORMALI****AN****DESCRIZIONE DELL'AREA**

Aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, con i relativi insediamenti aziendali. Territori collinari e montani boscati.

**FINALITA' DEL PRG**

Valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale rappresentato dal territorio agricolo; ammodernamento e potenziamento delle aziende agricole, recupero, riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio diffuso.

**DESTINAZIONI D'USO AMMESSE EX ART. 6**

Agricola (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8), Residenziale (r1, r3, r4); servizio pubblico (s f)

Non è ammesso l'insediamento di allevamenti di tipo industriale.

**INTERVENTI EDILIZI AMMESSI EX ART. 15****INTERVENTO DIRETTO**

Tutti quelli previsti dall'art. 15, con riferimento alle differenziazioni applicative di cui alle Prescrizioni Particolari del presente articolo e comunque nel rispetto degli indirizzi tipologico-formali di cui all'Elab. B.4.

**INDICI URBANISTICI ED EDILIZI EX ART. 7**

If (relativo esclusivamente alle residenze rurali) = in base all'art. 25 commi 12, 13, 15, 16, 18, 19 della L.R. 56/77

Rc (relativo a tutti gli edifici dell'azienda agricola) = 30% della superficie fondiaria del lotto di reale pertinenza dell'insediamento aziendale.

H = 7,50 m, **elevabile fino a 10 m per il fronte verso valle nei terreni in declivio con pendenza superiore al 20%**

Si vedano inoltre le Prescrizioni Particolari

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI****PERMESSI DI COSTRUIRE IN AREA AGRICOLA**

I permessi di costruire in area agricola, per la costruzione di residenze e accessori rurali, sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 3, L.R. 56/77. Per quanto attiene i territori boscati si richiamano le prescrizioni stabilite al paragrafo 11 dell'art. 13 del Titolo I^ del presente testo normativo

**RESIDENZE AGRICOLE**

Per le aziende agricole di nuovo impianto, ai fini della definizione del Volume edificabile è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda, anche non contigui, sempre che la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione costituisca almeno il 50% della intera superficie utilizzata. Il vincolo sui terreni afferenti la cubatura deve essere registrato nelle forme di legge, pena la decadenza del permesso di costruire. La cubatura massima a destinazione residenziale per ogni azienda non può superare complessivamente (sommando volumi esistenti e di nuova costruzione) 1.500 mc.

Tutte le residenze rurali di nuova costruzione, ivi comprese quelle realizzate in ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzate con particolare riguardo al corretto inserimento nel paesaggio agricolo, privilegiando l'impianto tipologico lineare e le caratteristiche costruttive dei tradizionali fabbricati rurali a cortina semplice.

**DEPOSITO ATTREZZI PER ATTIVITÀ AGRICOLA PART – TIME**

Al di fuori delle aree pertinenziali degli edifici ed esclusivamente per il deposito di materiali ed attrezzi agricoli è ammessa, con permesso di costruire, l'edificazione di bassi fabbricati nel limite di 25 mq di Sul e di tettoie aperte fino a 50 mq di Sc, concessi una tantum unicamente a soggetti che possono dimostrare di svolgere attività agricola part – time in modo continuativo; tali fabbricati devono avere altezza massima al colmo di m 3,50 e conformarsi per tipologia e materiali costruttivi al fabbricato tipo stabilito dal comune e adottato con apposita deliberazione del Consiglio; inoltre gli stessi sono realizzabili solo se sul fondo della medesima proprietà non esistono altri bassi fabbricati o tettoie, e unicamente se funzionali ad appezzamento coltivato di proprietà unitaria e di superficie non inferiore a 1.500 mq; detti fabbricati devono distare non meno di 5 m dai confini di proprietà e non ne è ammessa ad alcun titolo l'edificazione a confine in aderenza ad altri fabbricati di tale tipo pertinenti a proprietà limitrofe; il permesso di costruire deve essere corredato da specifico impegno scritto del titolare del fondo a non adibire la costruzione a qualsivoglia uso diverso da quello ammesso nella presente norma.

**DISTANZE**

- Costruzioni a servizio delle attività produttive agricole:
  - Distanza minima dalle altre aree di PRG per fienili, depositi, ricoveri macchinari e attrezzi m 25
  - Distanza minima dalle altre aree di PRG per ricoveri di animali domestici per autoconsumo e simili m 50
- Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo agricolo (Bovini, equini e capi minori), comunque indipendenti dagli edifici residenziale dell'azienda
  - Distanza minima dalle altre aree di PRG e da edifici civili residenziali in area agricola: m 100
  - Distanza minima dalla residenza rurale del conduttore: m 15
- Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo agricolo (Suini e avicunicoli)
  - Distanza minima da aree di PRGC m 300
  - Distanza minima da edifici residenziali in area agricola m 100
  - Distanza minima dalla residenza del conduttore m 15

**IMPIANTI DI RACCOLTA E TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI**

Gli impianti di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli sono consentiti esclusivamente nelle aree accatastate come "incolti produttivi", per le singole aziende che abbiano classe di superficie superiore a 10 ha, e i cui terreni ricadano per almeno il 60% nel Comune, o per aziende associate che raggiungano complessivamente la dimensione anzidetta. Il Comune, su parere della Commissione Edilizia, può negare il permesso di costruire quando l'interferenza delle opere in progetto con il paesaggio non risulti adeguatamente mitigata.

**RIUTILIZZO DI STRUTTURE EX-RURALI**

Sugli edifici rurali non più necessari alle esigenze delle aziende agricole sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 15 delle NdA fino alla ristrutturazione di tipo B (ed eventuale demolizione con ricostruzione nei limiti di seguito precisati) con cambio di destinazione d'uso, in funzione residenziale (r1) o compatibile, purché tali fabbricati

- siano stati realizzati in data antecedente al 1° settembre 1967 e, se ristrutturati o ampliati successivamente a tale data, abbiano mantenuto le originarie caratteristiche tipologico-edilizie;
- siano stati precedentemente utilizzati come residenza agricola, o, se destinati ad altri usi (come fienili, travate, sottotetti, depositi, stalle), abbiano caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali adeguate alla nuova destinazione d'uso e posizionamento tale da consentire il rispetto dei diritti di terzi con particolare riferimento alle distanze tra edifici e tra pareti finestrate;
- vengano collegati (a totale carico dei proprietari) alle reti infrastrutturali comunali, con particolare riguardo alla fognatura, o vengano comunque dotati di attrezzature autonome per il corretto smaltimento delle acque reflue adeguate alle vigenti disposizioni in materia;
- siano resi pienamente conformi (soprattutto se trattasi di strutture che abbiano subito nel tempo significative alterazioni formali non coerenti con l'ambiente rurale) alle disposizioni sull'inserimento ambientale delle costruzioni di cui all'art. 32 del REC.

I fabbricati che non soddisfano i requisiti del punto precedente (con particolare riguardo agli edifici in struttura prefabbricata di tipo industriale il cui riutilizzo residenziale è tassativamente escluso) e comunque tutti quelli costruiti dopo l'entrata in salvaguardia del presente Strumento Urbanistico, possono essere destinati unicamente a usi compatibili con l'attività agricola (come depositi di materiali e attrezzature) o per attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli; in tal caso il permesso di costruire deve essere convenzionato e deve comprendere un atto di impegno alla monetizzazione delle aree per servizi pubblici, in ragione del 30% della Sul per cui viene chiesto il cambio di destinazione d'uso; deve

essere inoltre garantito il reperimento dei parcheggi privati in misura minima pari al 30% della Sul, e comunque di dimensioni adeguate alle reali esigenze dell'utenza dell'attività insediata.

#### **EDIFICI ESISTENTI A DESTINAZIONE NON AGRICOLA**

Si richiamano integralmente i disposti dell'art. 35.

#### **AREA PER ATTIVITA' RICREATIVE DI FRUIZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO**

All'interno dell'ambito perimetrato nella cartografia di PRG (a monte delle Case Boiri), oltre agli interventi ammessi dall'art. 35 sugli edifici esistenti, è consentita l'installazione di attrezzature accessorie alla pratica di attività sportive e ricreative connesse alla fruizione della montagna, quali ad esempio: palestre di roccia, ponti tibetani, giochi per bambini, strutture per pic-nic (tipo tavoli, panche, barbecues) e relative coperture provvisorie. I manufatti devono essere realizzati in materiali compatibili con l'ambiente montano (prevalentemente legno e pietra), essere privi di strutture fondazionali e risultare perciò agevolmente amovibili con possibilità di completo ripristino dello stato naturale dei luoghi. L'intervento attuativo deve basarsi su un progetto unitario corredato da approfondite valutazioni di compatibilità ambientale e regolato da una convenzione che riconosca al Comune la possibilità di disporre dell'area per utilità sociali.

# ***APPENDICE***

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

## indice delle sezioni

<b>A</b>	<b>Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)</b> classificazione del territorio comunale, indirizzi e direttive	<b>57</b>
<b>B</b>	<b>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</b> classificazione del territorio comunale, indirizzi e direttive	<b>71</b>
<b>C</b>	<b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>)</b> classificazione del territorio comunale, indirizzi e direttive	<b>96</b>

PTR

sezione **A**

## Piano Territoriale della Regione Piemonte


(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale Regionale recentemente approvato (D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come “Ambiti di Integrazione Territoriale” (AIT). Insieme ai Comuni di Rivarolo Canavese, Cuorgnè, Castellamonte, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castelnovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnovo, Favria, Feletto, Frassinetto, Front, Ingria, Levone, Locana, Lombardore, Lusiglie', Noasca, Oglanico, Ozegna, Pont Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarossa, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Salassa, S.Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, S.Giorgio Canavese, S.Giusto Canavese, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana, quello di Forno Canavese è compreso nell’AIT 8, denominata “Rivarolo Canavese”.

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della “tavola di progetto” del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l’Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A.).

PTR AIT 8

Stralcio della “tavola di progetto” del PTR.



La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l’ambito (così come puntualizzati allo “schema degli obiettivi strategici”), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- **altimetria**

Il territorio è quasi interamente classificato come “montano”; porzioni “di collina” sono localizzate ai margini sud occidentali e un ambito “di pianura” si trova al confine sud orientale.

- [sistema gerarchico urbano](#)
  1. livello MEDIO: Rivarolo Canavese;
  2. livello INFERIORE: Castellamonte, Cuornè;
- [politiche regionali settoriali di carattere strategico](#)
  1. polo di innovazione produttiva “D – Canavese: information & communication tecnologia, biotecnologie e biomedicale”;
- [infrastrutture per la mobilità](#)
  1. il territorio della AIT è interessato, nella sua parte più centrale, dal reticolo di strade provinciali a rilevanza locale.

PTR

AIT 8

#### Scheda descrittiva.

##### 1. Componenti strutturali

L’Ait corrisponde, nella parte montana (Val Locana) al bacino dell’ Orco e al suo sbocco nella pianura, dove una rete di centri (Pont, Cuornè, Castellamonte e Rivarolo) costituiscono l’armatura urbana, molto distribuita, di questa parte del Canavese. Il territorio è per tre quarti montano e i circa 87.000 abitanti si concentrano verso lo sbocco della valle e nella pianura. Le maggiori potenzialità derivano dall’ambiente naturale (acque, energia idroelettrica, boschi, Parco nazionale del Gran Paradiso), dalla buona accessibilità, dovuta alla vicinanza alla metropoli, e dal capitale fisso, umano, sociale, cognitivo e imprenditoriale sedimentato da tempo nell’industria metalmeccanica e della ceramica (stufe e ceramiche artistiche di Castellamonte), dal paesaggio canavese, storicamente tra i più qualificati della regione. Le criticità riguardano il sottoutilizzo dell’area montana (scarso popolamento, fruizione limitata del Parco) e la crisi strutturale delle numerose piccole e medie imprese specializzate nello stampaggio, già legate al sistema della fornitura automobilistica locale e con difficoltà a posizionarsi in filiere capaci di accedere a un mercato più vasto.

##### 2. Sistema insediativo

L’urbanizzato si organizza sui centri di Rivarolo, Cuornè, Castellamonte e Pont Canavese e risulta piuttosto diffuso all’interno dell’ambito. Le previsioni di espansione dell’edificato dei piani regolatori comunali configurano infatti un continuum urbano tra piccoli centri. Le nuove aree a destinazione produttiva sono invece disperse nel territorio agricolo.

##### 3. Ruolo regionale e sovraregionale

L’Ait di Rivarolo Canavese, con le sue risorse ambientali e in particolare per il Parco Nazionale del Gran Paradiso occupa una posizione di livello sovraregionale, peraltro non abbastanza sfruttata. Per il resto il suo ruolo sovraregionale deriva principalmente dal polo della ceramica e dall’integrazione della sua economia con quella del settore metalmeccanico torinese.

##### 4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari

Come dimostra il successo dell’area industriale per lo stampaggio di Busano e Favria, la specializzazione manifatturiera locale presenta tuttora delle prospettive. In ogni caso il superamento della recente crisi strutturale porterà a una crescente integrazione del sistema produttivo nell’area metropolitana di Torino, da cui dipende per le attività di servizio e l’integrazione di filiera. Resta aperto il grave problema della montagna interna, con una trama insediativa debole, già in origine a causa di condizioni morfologiche, climatiche e pedologiche particolarmente difficili e ora in molte parti ormai al di sotto delle soglie minime di popolamento e di servizi. A ciò fa contrasto la disponibilità di risorse idriche, l’ampiezza del capitale boschivo e l’eccellenza ambientale del parco del Gran Paradiso, che potrebbero essere poste alla base di un miglior utilizzo, anche insediativo, del territorio. Quanto agli aspetti infrastrutturali, l’intero Ambito dovrebbe fruire dei miglioramenti indotti dagli interventi programmati di potenziamento della linea canavesana con effetti di riverbero sugli accessi alle valli, sul traffico pendolare e sul movimento turistico.

##### 5. Progettazione integrata

Per quanto riguarda la progettazione integrata, l’ambito si presenta nettamente diviso in due. La parte del Canavese nord-occidentale, in cui ricade il maggior numero di comuni che compone l’ambito, presenta una maggiore dinamicità dal punto di vista progettuale, ha un’alta potenzialità di sviluppo e può quindi svolgere un ruolo forte per l’ancoraggio locale delle politiche territoriali di livello regionale. La “forza” di questa zona sconta però un debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori, nella cui rete svolgono i soggetti pubblici hanno un ruolo prevalente. La parte del Canavese pedemontano è invece scarsamente attiva, presenta una medio-bassa potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo debole nelle politiche terri-

toriale di livello regionale. Questa debolezza deriva anche, probabilmente, dalle caratteristiche della progettazione integrata che si attivano in questa parte dell'ambito: debole ancoraggio territoriale e media organizzazione degli attori locali. Le prospettive sulle quali punta la progettazione integrata sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell'industria e del turismo. Tali prospettive di sviluppo sembrano però per lo più declinate in maniera generica, senza esplicita valorizzazione del capitale territoriale presente.

#### 6. Interazioni tra le componenti

Le interazioni di prossimità utili per superare la crisi strutturale dell'industria vanno ricercate in buona parte fuori del sistema locale, in quelli confinanti e in quello metropolitano. Sono invece principalmente interne al sistema, anche se connesse con il versante valdostano, le sinergie attivabili tra le sopra ricordate risorse della montagna, al fine di una sua rivitalizzazione demografica e insediativa.

**PTR**    **AIT 8**

#### Schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	La salvaguardia del territorio e del suo patrimonio naturalistico (Parco Naturale del Gran Paradiso e altre riserve naturali) si configura attraverso l'incentivazione del rimboschimento, il mantenimento del pascolo e la gestione unitaria e multifunzionale delle fasce fluviali, in particolare sulle aste Orco e Malone. Tutela e gestione del patrimonio storico-culturale (Castello e Parco di Agliè, Abbazia di Fruttuaria, Belmonte, Ceresole Reale). Da segnalare, inoltre, l'esistenza di grandi strutture ricettive di impianto storico (alberghi) in stato di abbandono da recuperare e valorizzare. Interventi per il mantenimento del presidio umano e la rivitalizzazione della montagna interna. Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale lungo gli assi stradali in particolare tra Pont, Locana e Noasca. Attivazione di APEA. Distribuzione razionale dei servizi ospedalieri nell'intero ambito canavesano (tra Ivrea, Rivaurolo, Cuorgné e Castellamonte). Qualificazione della formazione tecnica e professionale orientata ai settori della metalmeccanica e della ceramica. Riqualficazione della ferrovia e attestamento del sistema ferroviario metropolitano a Rivaurolo Canavese.
Risorse e produzioni primarie	Utilizzo di fonti di energia rinnovabili da biomassa forestale. Promozione della filiera bosco-legname legname in particolare nelle piccole e medie imprese. Utilizzo dei pascoli di alta montagna. Produzioni cerealicole e foraggiere integrate nel sistema di produzione zootecnica locale.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Sostegno del sistema PMI relativo al settore metalmeccanico e stampaggio a caldo attraverso una sua più efficiente integrazione rispetto al sistema dei servizi metropolitani e con la promozione di consorzi locali di servizi e business park. Valorizzazione del sistema della ceramica di Castellamonte.
Trasporti e logistica	Miglioramento funzionale, adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria regionale del Canavese e sua integrazione rispetto al servizio ferroviario metropolitano.
Turismo	Potenziamento del polo attrattivo del Parco del Gran Paradiso, differenziando al suo interno e nel pedemonte l'offerta di attività (cultura, sport, formazione, divertimento, agriturismo, prodotti tipici, artigianato ceramico, fiere e manifestazioni) e favorendo l'inserimento in circuiti turistici più ampi (Valle d'Aosta, castelli canavesani).

**PTR** articolo 16

## Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

1. La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

## [Indirizzi]

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:
  - a) l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;
  - b) la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
  - c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.)
  - d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali.
3. Gli strumenti della pianificazione, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantiscono la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

**PTR** articolo 17

## Valorizzazione del policentrismo piemontese

1. Il PTR assume come obiettivo strategico il riconoscimento del policentrismo piemontese attraverso la valorizzazione delle differenti identità e vocazioni dei territori piemontesi, anche con riferimento alle loro capacità di relazionarsi con le altre regioni italiane e nel più vasto contesto europeo.
2. In questa direzione il PTR individua:
  - a) gli AIT di cui all'art. 5, che svolgono un ruolo importante nelle analisi e nelle azioni di rete sovralocali (regionale, nazionale, europea), in quanto possono essere considerati come nodi complessi di queste reti. Gli AIT costituiscono gli aggregati territoriali che più si avvicinano al modello dei sistemi locali intesi come possibili attori collettivi dello sviluppo territoriale;
  - b) la gerarchia urbana dei poli su base regionale (allegato A, tavola A e Tavola di progetto) cui la pianificazione e la programmazione, alle diverse scale, dovranno fare riferimento per valorizzare il loro ruolo sul territorio e nell'economia regionale.
3. Il policentrismo è condizione necessaria alla creazione di un sistema territoriale efficiente in grado, attraverso un'adeguata politica di valorizzazione del sistema della mobilità, di:
  - a) accrescere il livello di competitività e attrarre funzioni pregiate;
  - b) potenziare la distribuzione delle opportunità per le attività produttive e l'accessibilità ai servizi;
  - c) ridurre i fenomeni di dispersione e consumo del suolo che minacciano di compromettere il livello di qualità ambientale.

## [Indirizzi]

4. Per la valorizzazione del policentrismo regionale, le istituzioni pubbliche competenti operano per favorire:
  - a) la promozione di una programmazione integrata attraverso il coinvolgimento degli attori collettivi locali;
  - b) il radicamento territoriale dei progetti di sviluppo locale (territorializzazione) per il rafforzamento delle identità locali contribuendo alla integrazione della popolazione nel suo territorio attraverso una gestione condivisa e controllabile delle trasformazioni da parte delle comunità locali.
5. Al piano territoriale provinciale è attribuito il compito di:
  - a) definire la gerarchia urbana policentrica su base provinciale, in coerenza ed approfondimento della gerarchia individuata dal PTR;
  - b) coordinare le politiche territoriali dei diversi AIT favorendo le relazioni che privilegiano le potenzialità specifiche dei diversi territori;

- c) territorializzare i progetti di sviluppo al fine di assicurare un maggiore riconoscimento delle diverse specificità locali orientando, a sostegno degli stessi, i principali interessi pubblici.
6. I comuni concorrono, attraverso la pianificazione locale e con riferimento alle proprie competenze, al perseguimento di uno sviluppo policentrico.

**PTR** articolo 18

## La riqualificazione dell'ambiente urbano.

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

## [Indirizzi]

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

## [Direttive]

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alle politiche settoriali, contribuisce al perseguimento - in ragione dei caratteri dei diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e, in particolare a:
- a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi;
  - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
  - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
  - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
  - e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
  - f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
  - g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
  - h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
  - i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

**PTR** articolo 20

## Le aree urbane esterne ai centri storici.

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

## [Indirizzi]

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:

- a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
  - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

[Direttive]

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
- a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
  - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
  - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
  - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
  - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
  - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
  - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
  - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati.
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

**PTR**

**articolo 21**

**Gli insediamenti per attività produttive.**

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

[Indirizzi]

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
- a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
  - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
  - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici

- per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
- d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
  - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

[Direttive]

- 3. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art.14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
- 4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
- 5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
  - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
  - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
  - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
  - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
  - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
- 6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
- 7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (A-PEA) di cui al d.lgs. 112/1998 ed all'art. 3 della l.r. 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
- 8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
- 9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
- 10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
  - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
  - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclag-

gio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

#### **PTR** articolo 24

##### Le aree agricole.

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

##### [Indirizzi]

3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
  - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
  - b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
  - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

#### **PTR** articolo 25

##### Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico

1. La pianificazione, alle diverse scale, in attuazione del PTR e del PPR, individua le aree agricole che per la morfologia del territorio e dei caratteri dell'ambiente naturale rivestono notevole interesse ambientale e paesaggistico. In tali zone l'obiettivo prioritario della pianificazione è quello di perseguire il mantenimento dell'assetto morfologico e della qualità dell'ambiente e del paesaggio.

##### [Indirizzi]

2. Il piano locale individua gli edifici di particolare impatto paesaggistico ambientale e/o con destinazione d'uso impropria prevedendone, tramite perequazione, la rilocalizzazione in ambiti urbani o urbanizzandi di volumi proporzionati in ragione del valore immobiliare, previa demolizione delle preesistenze e ripristino dei luoghi.
3. Gli interventi edilizi ammessi debbono rispettare le seguenti indicazioni:
  - a) recupero e valorizzazione delle tipologie tipiche dei diversi territori;
  - b) realizzazione delle attrezzature a servizio della produzione agricola quando ne sia dimostrata l'esigenza e previo impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso;
  - c) realizzazione, da parte dell'imprenditore agricolo professionale, di nuove volumetrie coerenti con le tipologie edilizie preesistenti necessarie per attività complementari a quella agricola (agriturismo, vendita prodotti tipici della zona, ecc.).

**PTR** articolo 27

## Le aree rurali periurbane.

1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.  
[Indirizzi]
2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
  - a) favorire la permanenza dell'attività agricola;
  - b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti;
  - c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
  - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

**PTR** articolo 29

## I territori montani

1. Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.
2. Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall'allegato A alla l.r. 16/1999 e s.m.i.
3. Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agrosilvopastorali e turismo.  
[Indirizzi]
4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:
  - a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;
  - b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
  - c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e l'agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l'individuazione e l'attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
  - d) garantire un'efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
  - e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale;
  - f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l'economia del territorio montano.
5. La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.  
[Direttive]
6. La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
  - a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle

già densamente urbanizzati;

b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;

c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;

d) il potenziamento, attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;

e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;

f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.

PTR

articolo 30

### La sostenibilità ambientale

1. La pianificazione territoriale è "sostenibile" quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. In particolare, un'azione di trasformazione è "sostenibile" quando integra le seguenti componenti:
  - quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
  - quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
  - quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
2. La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono svilupparsi l'una a danno dell'altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali. L'integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni politica di sviluppo dei territori regionali.
3. Il PTR offre una visione d'insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale e settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio.

#### [Indirizzi]

4. Per garantire un'efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
5. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi d'intervento strategici:
  - a) ridurre il consumo energetico e promuovere l'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale;
  - b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità;
  - c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
6. I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

PTR

articolo 31

### Contenimento dell'uso del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture,

dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportivo-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.

3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

[Indirizzi]

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
  - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
  - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
  - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

[Direttive]

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predisponde strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo in necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di Comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
  - a) superficie complessiva del territorio comunale;
  - b) fascia altimetrica;
  - c) classi demografiche;
  - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
  - e) superficie urbanizzata;
  - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
  - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
  - a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
  - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
  - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
  - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, Provincia e Comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

**PTR** articolo 32

La difesa del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.
2. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.
3. Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

[Indirizzi]

4. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.
5. Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del Dlgs 112/98 e della Lr 44/2000):
  - a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
  - b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino;
  - c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
6. Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

[Direttive]

7. I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.
8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.
9. I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.
10. Le Comunità Montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi

sulla montagna (L.R. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

### **PTR** articolo 33

#### Le energie rinnovabili.

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.

#### [Indirizzi]

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
  - a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
  - b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
  - c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
  - d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.
4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
  - a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
  - b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

#### [Direttive]

5. La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

### **PTR** articolo 34

#### Le reti elettriche.

#### [Indirizzi]

1. Per le linee e gli impianti elettrici ed i relativi campi magnetici il PTR individua i seguenti requisiti:
  - a) l'ottimizzazione del rapporto tra la rete energetica e l'uso delle risorse territoriali; a tal fine gli strumenti per il governo del territorio dovranno garantire la tutela sanitaria degli insediamenti e la protezione paesaggistico-ambientale del territorio e la tutela dell'avifauna, in coerenza con il piano energetico regionale;
  - b) la concertazione tra la Regione ed i soggetti preposti alla realizzazione delle opere ed alla previsione di nuovi impianti e linee di trasporto di energia elettrica di tensione superiore a 100 kV che dovrà risultare da esigenze di programmazione generale;
  - c) la progettazione di nuovi impianti e di nuove linee soggette ad autorizzazione dovrà evidenziare la compatibilità rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti e dovrà dare atto altresì dell'ottimizzazione del progetto in relazione ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici degli insediamenti esistenti e delle previsioni degli strumenti urbanistici per una fascia di territorio adeguata.

[Direttive]

2. Il piano territoriale provinciale contiene indirizzi per la rete e gli impianti per il trasporto energetico al fine di assicurare:
  - a) la definizione di criteri e parametri per l'uso delle relative risorse essenziali del territorio
  - b) la rappresentazione di eventuali corridoi infrastrutturali, derivanti dagli esiti delle valutazioni relative alla programmazione nazionale e regionale contenuta nel piano di sviluppo del soggetto gestore della rete di trasmissione nazionale (RTN) afferenti alle nuove linee elettriche o finalizzati al risanamento della rete esistente;
  - c) i criteri da seguire nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale per il recepimento degli obiettivi regionali e provinciali.
3. I piani locali devono tenere conto del sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, evitando di collocare nuovi insediamenti in ambiti con livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori ai limiti di legge e applicando ulteriori precauzioni in rapporto alle caratteristiche relative al rischio di esposizione dei fruitori degli insediamenti previsti, tramite la valutazione dei relativi impatti ambientali.


PPR

sezione **B**

## Piano Paesaggistico Regionale

(adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009)

Il Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.C.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) suddivide il territorio regionale in “Ambiti di paesaggio” (AP); il Comune di Forno C.se è parte dell’AP30, denominato “Basso Canavese”, costituito dalla piana dell’Orco, a partire da nord al suo sbocco dell’omonima valle (Cuornè, Castellamonte) e dai relativi versanti fino agli spartiacque con la Valchiusella a nord e la valle del malone a sud ovest, fino ad estendersi nella pianura canavesana fino a Foglizzo, poco lontano dalla confluenza con il fiume Po. Dai rilievi montani provengono corsi d’acqua come il Levone, il Viana e ala Ma lesina, che prima di confluire nell’Orco e nel Malone, incidono l’antico terrazzo della Vauda e l’alta pianura di Feletto, Favria e Rivarolo Can.se.



Di seguito si riportano i principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalla scheda relativa all’ambito di paesaggio in oggetto e, di seguito, lo schema “obiettivi-linee di azione” di cui all’allegato B delle N.d.A. del PPR:

PPR

AP30 – Basso Canavese

Elementi di analisi e di orientamento strategico / Allegato B alle N.d.A. di PPR

[Dinamiche in atto] Le principali criticità e dinamiche in atto sono riconducibili a:

- diffuso abbandono dell’agricoltura tradizionale marginale nell’area delle Vaude;
- diffuso abbandono di prato-pascoli e coltivi nella fascia pedemontana e della gestione attiva del bosco;
- erosione naturale accelerata nei terrazzi e lungo le fasce fluviali;
- espansione consistente dei nuclei principali (Cuornè, Castellamonte, rivarolo Can.se, Valperga e verso la piana di Feletto, San Giorgio, San Giusto e San Benigno), con aree di nuova conurbazione o di servizio al com-

- mercio (centri commerciali) non sempre rispettose dell'originario rapporto tra insediamento e paesaggio. A scapito poi dello sviluppo periferico si colloca un consistente processo di abbandono (in alcuni casi semplice mancanza di manutenzione) delle aree più interne con perdita di leggibilità del tessuto pluristratificato;
- processi di riconversione delle antiche manifatture (Cuornè) con nuove funzioni e nuovi rapporti con il contesto urbano;
  - interventi diffusi di regimazione dei corsi d'acqua con estese arginature non sempre coerenti con la struttura storica del territorio;
  - diffusione delle seconde case (specie nelle vallette laterali di Cuornè) secondo modelli architettonici non coerenti con la tradizione locale;
  - diffusione di un'edilizia minuta, sparsa sul territorio (specialmente nelle aree pianeggianti di Feletto e San Benino), di scarso valore architettonico;
  - abbandono e incuria nei confronti delle antiche grandi residenze di villeggiatura che punteggiano sin dalla parte piana le valli verso Castelnuovo Nigra e Corretto Castelnuovo;

**[Condizioni]** Caratteri di unicità sono riscontrabili nella zona pedemontana di Valperga e nel paesaggio della Vauda.

La stabilità degli ambienti è media, e dipende dalla maggiore o minore accelerazione dei processi di abbandono agricolo del territorio rurale. Scarso finora è l'impatto delle infrastrutture viarie e industriali.

Una notevole difformità nella gestione del territorio contraddistingue l'area del corso alto dell'Orco rispetto al corso più basso e allo sbocco sulla piana, con caratteristiche che si riflettono anche sulla struttura dell'insediamento. La densa urbanizzazione degli insediamenti principali si associa ad ampie aree sfrangiate, a depositi o commerciali, non sempre compatibili con una idonea gestione del paesaggio. Il comprensorio della residenza sabauda di Agliè e del suo parco si configura come un polo di assoluto pregio, ma sganciato dalle logiche dell'intera area, che meriterebbe una più estesa campagna di valorizzazione. Alcuni spazi archeologici di rilievo, ma anche tracce antiche della colonizzazione del territorio (centuriazione) o della più recente organizzazione produttiva dovrebbero essere messi a sistema. Fondamentali le aree di cerniera verso l'ambito dell'Eporediese, con il rapporto di scavalco della collina morenica, e verso il Chivassese, caratterizzato dal paesaggio di pianura.

Si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche situazioni critiche:

- fenomeni di scarsa manutenzione all'interno dei nuclei storici hanno compromesso in alcuni casi la leggibilità dell'impianto originario, mentre in vari punti il patrimonio edilizio storico cosiddetto "minore", individuabile in non poche borgate anche di media quota, risulta in precarie condizioni;
- sporadici interventi di evidenziazione di singole emergenze, anche con ambiziosi progetti di riuso funzionale (manifattura di Cuornè) o enfattizzazione di un aspetto rilevante (museo della ceramica di Castellamonte) o ancora di restauro-musealizzazione (scavi archeologici all'abbazia di Fruttuaria) non permettono l'inserimento di queste all'interno di una logica di struttura storica del territorio e di comprensione delle logiche territoriali;
- ampie aree agricole (seppure segnate da coltivazioni molto disomogenee) sono in fase di consistente riduzione e in molti casi di completo abbandono, e al loro posto trovano spazio nuovi contenitori commerciali o di deposito, anche in aree paesaggisticamente di rilievo;
- degrado e disconnessione degli elementi della rete ecologica, aree di interesse naturalistico, superfici forestali di maggiore interesse, corsi e specchi d'acqua e formazioni legnose lineari soprattutto in ambito pianiziale;
- perdita di valenze paesaggistiche di pregio legate alla tradizionale presenza antropica nella fascia pedemontana e sui terrazzi antichi, anticamente ben armonizzata con la natura dei luoghi;
- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;
- taglio dei cedui invecchiati ed in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco; in particolare tagli a scelta commerciale con prelievo indiscriminato di grandi alberi, soprattutto delle riserve di querce a fustaia, con utilizzazioni fatte da personale non specializzato;
- disseccamento degli alvei fluviali in estate e condizioni di stress idrico per le zone a bosco ripario dovute all'abbassamento generalizzato delle falde e conseguenti diffuse morie di vegetazione arborea, causate da prelievi eccessivi per usi irrigui e contemporanei deficit di precipitazioni.

**[Strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale]**

- Riserva naturale regionale speciale del Sacro Monte di Belmonte, istituita nel 1991, raggiungibile da Cuornè come da Valperga, ora anche nel WHL Unesco;
- Sistemi di beni architettonici-ambientali di rilevanza paesaggistica regionale.

**[Indirizzi e orientamenti strategici]** Per gli aspetti di valorizzazione naturalistica e del patrimonio rurale sono da seguire indirizzi di:

- Promozione della gestione attiva di presidio del paesaggio rurale delle Vaude e pedemontano;
- Gestione unitaria multifunzionale delle fasce fluviali dell’Orco e del Malone, soprattutto in zone a rischio di asportazione di massa mantenendo popolamenti forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d’acqua in casse di espansione e che nel contempo, per l’assenza di grandi esemplari, in caso di fluitazione, non formino sbarramenti contro infrastrutture di attraversamento;
- Incentivo alla creazione di nuovi boschi paraturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media, con priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, aree protette e Siti Natura 2000 per ridurre l’insularizzazione, e su terre a debole capacità d’uso, golenali in corsi d’acqua compresi i meno nel PAI;
- promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco.

In particolare, per quanto riguarda i boschi:

- nella gestione selvicolturale delle superfici forestali evitare tagli di maturità / rinnovazione su superfici continue accorpate maggiori di 5 ettari, da ridurre a 2-3 ettari su aree più sensibili e protette, per fini paesaggistici e di tutela della biodiversità;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità / rinnovazione) devono essere valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo prevenire l’ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee la gestione deve contenere la robinia e tendere ad eliminare gli altri elementi esotici, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale;
- valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all’interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi e al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità.

Per gli aspetti di valorizzazione del sistema di testimonianze storico-culturali sono da seguire indirizzi di:

- conservazione più diffusa del rapporto storicamente definito tra insediamenti e contesto ambientale e soprattutto degli originali rapporti insediamento / corsi d’acqua, insediamento / vie di comunicazione e connessione, insediamento / sfruttamento delle risorse naturali;
- valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell’ambito (variegate, e non limitate alle sole manufatti);
- ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori (aree commerciali, di deposito, interstiziali, argini dei corsi d’acqua);
- potenziamento della connessione tra il polo della Reggia di Agliè e altri poli non meno rilevanti sul territorio (residenze minori, castelli, abbazie, edifici di pregio).

**PPR** | **AP30 – Basso Canavese**

Schema obiettivi – linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione
<b>1.1.1</b> Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati.	Valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell’ambito.
<b>1.2.1</b> Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Formazione di nuovi boschi e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media e su terre a debole capacità di protezione della falda..
<b>1.2.3</b> Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell’organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o di degrado.	Valorizzazione delle specie spontanee rare e contenimento dei tagli di maturità / rinnovazione su superfici superiori a 5 ettari.
<b>1.5.1</b> Riqualficazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori.
<b>1.6.1</b> Sviluppo e integrazione delle economie locali degli	Promozione di una gestione attiva per il presidio del

	aspetti culturali, tradizionali e innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	paesaggio rurale delle Vaude e di quello pedemontano.
1.6.2	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico e produttivo.	Tutela delle aree di fondovalle con contenimento delle espansioni nelle aree agricole in riduzione o abbandono.
1.8.2	Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Promozione di misure per preservare i varchi non costruiti e il rapporto tra insediamenti e contesto ambientale (soprattutto nei nuclei di Prascorsano, Pratiglione e Forno Canadese e nelle frazioni pedemontane) e valorizzazione delle aree di porta urbana.
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e mantenimento di alberi maturi, in misura adeguata a tutelare la biodiversità.
2.4.2	Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Previsione di interventi selvicolturali finalizzati a prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e di altre specie esotiche, soprattutto nei boschi a prevalenza di specie spontanee.
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Gestione unitaria e multifunzionale delle fasce fluviali dell'Orco e del Malone, mantenendo popolamenti forestali giovani, per il rallentamento dei flussi d'acqua e per evitare lo sbarramento in caso di fluitazione.
4.1.1	Integrazione paesistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Promozione di buone pratiche per il completamento o il nuovo insediamento produttivo in aree di porta o di bordo urbano (insediamenti lineari di Cuorgnè, Castellamonte, Rivarolo, Valperga e verso la piana Feletto, S.Giorgio, S.Giusto e S.Benigno).
4.5.1	Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	Potenziamento delle connessioni tra il polo della Reggia di Agliè e gli altri poli rilevanti sul territorio.

Il Piano Paesaggistico Regionale, come riportato sulla tavola P3 – “ambiti e unità di paesaggio”, suddivide le AP in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Forno C.se ricade quasi completamente all'interno della UP 3006 (“Forno Canavese e Pratiglione”); una ridottissima porzione del territorio comunale, all'estremo sud-est, interessa la UP 3004, denominata “Vauda, Barbania e Levone”.



Di seguito si riporta la sintesi delle principali direttive del PPR, prendendo in considerazione le specifiche caratteristiche individuate sul territorio comunale dalle cartografie del Piano (i cui stralci sono allegati in chiusura di sezione):

**PPR** articolo 10

## Ambiti di paesaggio.

1. Il Ppr, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'Allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'Allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme, il Ppr per ogni ambito individua azioni finalizzate:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
  - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei successivi commi 3, 4 e 5.

## [Direttive]

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
  - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera d. del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
  - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (articolo 41) evidenziate nelle Tavole del Ppr, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
  - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B:
  - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;
  - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4 di Piano:
    - i. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
    - ii. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
    - iii. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

**Aree di montagna.**

1. Il PPR riconosce il sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino appenninica e delle correlate dinamiche glaciali quale componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema - come delimitato nella tavola P4 – ricomprende vette e crinali, ghiacciai e circhi glaciali e altre morfologie glaciali, praterie rupicole, pascoli e prati pascoli in quota, nonché i territori coperti da boschi e quelle parti dell'insediamento rurale che risultano strettamente interconnesse agli ecosistemi montani.
2. Il PPR riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, stalle e ricoveri) identificati, nella tavola P4, come morfologie insediative rurali, di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna.
3. Le norme del presente articolo si applicano alla componente "montagna" comprendente anche i territori di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 142 del Codice.
4. Il PPR persegue, in tutto il territorio montano come indicato al comma 1, gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8 e allegato B.

**Direttive.**

5. La pianificazione territoriale provinciale definisce criteri e normative finalizzate a promuovere:
  - a) il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa di valori naturali e culturali;
  - b) la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi d'urbanizzazione con la mitigazione degli impatti pregressi;
  - c) la valorizzazione delle reti ecologiche e culturali, la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, la tutela delle linee di vetta, dei rinali e dei punti panoramici.
6. I piani territoriali e locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:
  - a) promuovere le attività agricole, pastorali e forestali, con l'eccezione delle aree da riservare al libero dispiegarsi delle dinamiche naturali;
  - b) finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, gli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
  - c) reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli tradizionali agro-silvo-pastorali prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
  - d) disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche nel rispetto delle presenti norme.
7. Le comunità montane, ai fini di potenziare i sistemi d'accessibilità al territorio mirato al consolidamento delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità (compresi bivacchi e rifugi) non altrimenti raggiungibili, e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

**Prescrizioni.**

8. Nelle aree di montagna:
  - a) la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco eventualmente necessarie possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile;
  - b) gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi i piccoli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale; la progettazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative;
9. Nelle aree di montagna sono vietati interventi di nuova edificazione o di sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 m. per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati alla tavola P4,

fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

**PPR**      **articolo 14**

**Sistema idrografico.**

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:
  - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
  - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
  - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
3. Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
4. Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

[Indirizzi]

6. Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
  - a) nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
    - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
    - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
  - b) nelle fasce "allargate" si provvede a:
    - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
    - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

[Direttive]

7. All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
  - a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
  - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
8. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett.

c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[Prescrizioni]

9. All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
- deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
  - la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

PPR

articolo 16

Territori coperti da boschi.

- Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice.
- Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative.
- Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, i piani di settore, sulla base delle esigenze di tutela dei diversi tipi di macrohabitat che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, delle cenosi della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le destinazioni d'uso prevalenti tra le quali:
  - protezione generale dell'assetto territoriale;
  - protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
  - naturalistica;
  - fruizione pubblica;
  - polifunzionale;
  - produttiva agricola e forestale.
- Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, il Ppr persegue gli obiettivi di cui al quadro strategico e, in particolare, la manutenzione e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e del clima, la capacità turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

[Indirizzi]

5. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, i piani di settore perseguono le seguenti finalità:
- accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio di insediamenti e infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico o in quanto ubicati in stazioni vulnerabili;
  - valorizzare le produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
  - conservare ed accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
  - incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'insediamento di specie autoctone, in particolare querce e pino silvestre;
  - migliorare e riqualificare i popolamenti forestali nelle fasce fluviali e perilacuali, con interventi mirati al miglioramento degli habitat presenti in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica e, nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano rallentare il flusso d'acqua;
  - limitare il rimboschimento o l'arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, zone umide, brughiere, in aree di crinale intervisibili, di cui alla lettera c., comma 1, articolo 31, e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale.

[Direttive]

6. Nei territori coperti da bosco, di cui al comma 1, i piani di settore disciplinano i piani selvicolturali in modo che:

- a) valorizzino le specie spontanee rare e i popolamenti misti;
  - b) prevengano e limitino la diffusione di robinia e altre specie esotiche;
  - c) limitino i tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate inferiori ai 5 ettari;
  - d) identifichino le zone forestali non a gestione attiva in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche per fini di stabilità del territorio.
7. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[Prescrizioni]

8. I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

**PPR**    **articolo 19**

**Aree rurali di elevata biopermeabilità.**

1. Il Ppr individua alla Tavola P4 e nell'elenco di cui alla lettera e., comma 1 dell'articolo 4, le aree rurali di elevata biopermeabilità distinguendo:
  - a) le praterie site all'interno del bosco o al limite superiore della vegetazione arborea;
  - b) i sistemi a prato-pascolo di montagna e di collina, i cespuglieti e le fasce a praticoltura permanente o a brughiera;
  - c) aree a diffusa presenza di siepi e filari in pianura, in collina e nella fascia pedemontana.
2. I sistemi a prato-pascolo di montagna sono i territori connotati da prevalenza di formazioni vegetali a colture erbacee foraggere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate ed utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico dei prato-pascoli, ne promuove il recupero e la valorizzazione.
3. Il Ppr incentiva lo sviluppo della zootecnia e del pascolo favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.
4. Il Ppr promuove il recupero e la valorizzazione della praticoltura permanente, dei prati-pascoli e delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane ad elevata biopermeabilità, di cui alle Tavole P1 e P4, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

[Indirizzi]

5. I piani settoriali, i piani di sviluppo delle comunità montane e i piani locali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:
  - a) incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo e dei prati-pascoli connessi a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 2;
  - b) incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e delle categorie di animali evitando l'eccessivo sfruttamento di poche singole aree;
  - c) arrestare il degrado delle cotiche pastorali e prevenire fenomeni erosivi;
  - d) migliorare le condizioni igienico sanitarie per il bestiame, per il personale dell'alpeggio e per le attività di manipolazione e conservazione dei prodotti zootecnici d'alpe;
  - e) conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota prevenendo danni da calpestio di mandrie, veicoli, turisti;

- f) incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione del bestiame come la monticazione per gradi.
6. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano l'alpicoltura tradizionale promuovendo attività turistiche e fruibili integrative e favoriscono l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40, sugli insediamenti rurali.
- [Direttive]
7. Le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, approfondiscono e precisano le aree di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
- idoneità pedologica e geomorfologica;
  - esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto;
  - acclività ed accessibilità;
  - grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
  - frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;
  - presenza di produzioni locali tipiche riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
  - relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con le reti di connessione ecologica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.
8. Le comunità montane e i comuni prevedono ove necessario un'adeguata viabilità trattorabile a servizio dei sistemi prato-pascoli utilizzati o per i quali è previsto il recupero, per garantire agli addetti condizioni lavorative accettabili e assicurare un pronto intervento in caso di necessità.
9. Le province e le comunità montane, per il solo ambito di competenza di queste ultime, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione possono individuare ulteriori aree a pascolo definendo con maggiore precisione i limiti di quelle esistenti e classificandole nelle tre categorie sotto elencate sulla base dei criteri di cui al comma 2:
- prato-pascoli da conservare;
  - prato-pascoli da ricreare, sotto forma di distese o di macchie nel paesaggio;
  - prato-pascoli da abbandonare all'evoluzione naturale, nei quali vari fattori come l'avanzamento del bosco, hanno ormai compromesso irrimediabilmente l'attività pascoliva.

**PPR** articolo 24**Centri e nuclei storici.**

- Il Ppr riconosce e identifica nelle Tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
- Il Ppr distingue: nella Tavola P4:
  - i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
    - città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
    - centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
    - altri centri di rilievo locale.
  - la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
    - gli insediamenti e le fondazioni romane;
    - gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
    - gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
    - gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
    - gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);
    - i borghi e i nuclei alpini;
    - gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
    - gli aggregati rurali.
- Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
  - la valorizzazione dei sistemi di relazioni;

- c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 21.
5. I piani locali:
- a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
  - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
    - i. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
    - ii. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
    - iii. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
    - iv. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
    - v. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
  - c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi, con particolare attenzione:
    - i. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
    - ii. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale ecc.);
    - iii. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
    - iv. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
    - v. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
  - d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
    - i. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
    - ii. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

**PPR**    **articolo 25**

**Patrimonio rurale storico.**

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del ter-

ritorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:

- a) le permanenze di centuriazione di età romana;
- b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
- c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
- d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo).

Si identificano le aree con:

- a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
- b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
  - a) castelli agricoli e grange medievali;
  - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
  - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
  - d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
  - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
  - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
  - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alberi, ecc.
4. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
  - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
  - b) la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
  - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
  - d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
  - e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
  - f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
    - i. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
    - ii. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
    - iii. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

PPR

Articolo 27

Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico.

1. Il PPR individua, nelle Tavole P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 4, il patrimonio industriale di interesse storico-culturale (aree, immobili e impianti, ancorché inutilizzati o dimessi, per la produzione industriale, energetica ed estrattiva ed i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio), in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile della regione, meritevole di specifica tutela e valorizzazione. In questo contesto assumono particolare rilievo:
  - a) i poli e i sistemi protoindustriali e industriali dimessi;

- b) le aree e gli impianti estrattivi di età antica, medievale, moderna e contemporanea;
- c) le infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica.

**Direttive.**

2. I piani territoriali provinciali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate nelle Tavole di Piano e specificano gli aspetti rilevanti ai seguenti fini:
  - a) recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dimessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi od altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali, nonché, per le cave antiche di materiali pregiati, la riapertura finalizzata a produzioni limitate destinate al restauro di edifici antichi;
  - b) tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e inquinologico, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili, in coerenza con la legislazione vigente;
  - c) mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;
  - d) salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.
3. I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale.

**PPR articolo 30**

**Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico.**

1. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
  - a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
    - i. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
    - ii. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
    - iii. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
  - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
    - i. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
    - ii. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.
2. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
  - b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
  - c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al manteni-

mento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;

- d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

[Direttive]

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:
- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
  - b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
  - c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
  - d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
    - i. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
    - ii. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
  - e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

PPR

articolo 31

Relazioni visive tra insediamento e contesto.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
- a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
  - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
  - c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
  - d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;

- e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);
- f) il sistema dei crinali collinari.

[Direttive]

2. I piani territoriali provinciali e i piani locali:

- a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
- b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
- c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
- f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle presenti norme.

**PPR** articolo 32

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.

1. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale mettendo in evidenza nella Tavola P4:

- a) le aree sommitali costituenti fondali;
- b) i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
- c) i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi distinguendo:
  - i. le risaie;
  - ii. i vigneti;
- d) i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento alla coincidenza con gli aspetti di cui all'articolo 19 e al comma 2 dell'articolo 25;
- e) i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali.

[Indirizzi]

2. I piani settoriali, in particolare quelli per l'agricoltura e la difesa del suolo, applicano il seguente indirizzo: devono tener conto dei caratteri delle aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, anche attraverso l'introduzione di incentivi specifici che premiano le azioni di valorizzazione, soprattutto nei contesti evidenziati dal Ppr come particolarmente integri o minacciati o rari.

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali, per la successiva lettera a., e i piani locali per le lettere b. e c.:

- a) individuano le aree che, per la particolare leggibilità da percorsi di grande frequentazione o luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, di cui all'articolo 30, devono mantenere l'evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l'integrità visiva degli assetti coltivati;
- b) disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree agricole di cui al comma 1 al fine di contribuire, per quanto di competenza, a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascate o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);

- c) definiscono specifiche normative, per l'utilizzo di materiali, e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e con i caratteri tradizionali dei luoghi, per la realizzazione di nuovi edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

**PPR** articolo 35Aree urbane consolidate.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
  - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
  - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
  - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
  - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

[Indirizzi]

3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
  - a) il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
  - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
  - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
  - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3 all'interno dei piani locali, tenendo conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
  - a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
  - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
  - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

**PPR** articolo 36Tessuti discontinui suburbani.

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
  - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
  - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
  - e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
  - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche.

che progettuali.

[Indirizzi]

3. I piani locali garantiscono:
- definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
  - potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
  - integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:
- della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
  - della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
  - della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
  - della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.
5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizione atte a perseguire:
- completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
  - configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
  - mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
  - la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR

articolo 38

Aree di dispersione insediativa.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti ed intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediate (m.i.):
- caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali, (m.i. 6);
  - caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7).
2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediate, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;
  - contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;

- c) salvaguardia dei suoli ad elevata capacità d'uso;
- d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- e) contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
4. I piani locali precisano i limiti delle aree investite da processi di dispersione insediativa individuate nel Ppr, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.
5. Entro le aree di cui al comma 1, i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:
  - a) eventuali interventi insediativi non devono interessare le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e devono essere concentrati nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 4;
  - b) possano essere ammessi, oltre ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nei contesti già parzialmente edificati o in aree interstiziali tra lotti edificati su almeno due lati.

**PPR** articolo 40

Insedimenti rurali.

1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
  - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
  - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
  - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
  - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
  - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
  - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) in generale:
    - i. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
    - ii. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
    - iii. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
    - iv. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
    - v. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
  - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
    - i. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
  - a) per le m.i. 12, 13, 15:
    - i. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
    - ii. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni

arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
  - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
  - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
  - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
  - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
  - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
  - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agrosilvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
  - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
  - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR

articolo 41

Aree degradate, critiche e con detrazioni visive.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, le aree degradate od esposte a rischi e processi di detrazione visiva con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio, di cui alla presente Parte.
2. Le aree di cui al comma 1 sono distinte nei seguenti fattori di criticità:
  - a) elementi lineari:
    - i. infrastrutture o impianti costituenti barriera visiva o ecologica;
    - ii. infrastrutture impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
  - b) elementi puntuali:
    - i. opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e spazi pubblici ad alta frequentazione;
    - ii. siti ed impianti inquinanti (cave e attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante), distinguendo i siti dismessi;

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali:
  - a) precisano e aggiornano le indicazioni del Ppr relative alle aree di cui al comma 2 evidenziando i casi (anche potenziali) di interferenza visiva con gli oggetti e le relazioni di cui alle presenti norme;

- b) segnalano la rilevanza paesaggistica, ovvero i fattori che ne alterano o possono alterare l'integrità o l'unitarietà, o costituiscono comunque fattore di degrado.
4. I piani locali disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso degli ambiti di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme; qualora beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, siano ricompresi in aree oggetto di progetti di riqualificazione, i contenuti di questi ultimi saranno disciplinati all'interno del processo di adeguamento dei piani locali al Ppr ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 46.

**PPR**    **articolo 42**

**Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.**

1. Il PPR promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla L.R. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva, come rappresentate nella tavola P5.
2. Il PPR promuove la formazione della rete ecologica, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e in primo luogo per la conservazione attiva della biodiversità.
3. La rete ecologica regionale è costituita dai seguenti elementi rappresentati nella tavola P5:
  - a) i nodi (aree centrali o core areas) principali e secondari, formati dal sistema delle aree protette del Piemonte di cui all'articolo 18, i siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e in prospettiva le zone speciali di conservazione), nonché ulteriori siti proposti per la Rete Natura 2000 e i siti di importanza regionale (SIR). I nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
  - b) le connessioni, formate dai corridoi su rete idrografica, corridoi ecologici (corridors), dalle altre connessioni ecologiche areali (aree di continuità naturale) e dalle principali "fasce" di connessione sovra-regionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
  - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi così definiti:
    - i. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
    - ii. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti: richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
    - iii. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
    - iv. varchi ambientali: pause del tessuto antropico funzionali al paesaggio della biodiversità.
  - d) le aree di riqualificazione ambientale comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate nonché le aree rurali, a carattere seminaturale residuale, fortemente insularizzate e/o frammentate.
4. La rete storico-culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale nonché dai siti archeologici, individuati nella tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, come individuati nella tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio culturale regionale con particolare riferimento alla loro accessibilità e fruibilità.
6. Le individuazioni cartografiche della tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento al sistema integrato delle reti di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione della conservazione della biodiversità;
  - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;

- c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
- d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
- e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica ed ambientale.

[Indirizzi]

- 8. Le provincie e i comuni assicurano che il sistema delle mete di fruizione e i siti archeologici, individuati nella tavola P5, siano sempre agilmente accessibili e fruibili, prevedendo dove necessario l'installazione di un'adeguata cartellonistica e dei punti informativi.
- 9. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della rete anche in relazione alle indicazioni del progetto di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscono e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

[Direttive]

- 10. I Piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle previsioni progettuali del PPR, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
- 11. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina degli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti sistemi di tutela di livello sovra locale.
- 12. La rete ecologica, storico culturale e fruitiva costituisce riferimento per:
  - a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
  - b) le misure di qualificazione ambientale previste dal piano di sviluppo rurale, da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
- 13. In relazione agli elementi della rete ecologica costituiscono riferimento:
  - a) i nodi individuati che rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette se non presenti o comunque di salvaguardia intorno a quelle istituite, laddove sia necessario;
  - b) le aree di riqualificazione ambientale dove sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche e ricreare connettività anche minime (siepi e filari); al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna: le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, gli interventi di riqualificazione, compensazione e di progettazione paesaggistica e ambientale che sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani e/o alla realizzazione di greenbelt, green way e cunei verdi;
  - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano elementi da conservare e implementare in particolare quando a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella tavola P5;
  - d) i contesti fluviali rappresentano ambiti all'interno dei quali: promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali interessati dalla presenza di opere incongrue; mantenere la vegetazione arborea spondale esistente ed impiantarne di nuova ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.
- 14. Gli interventi sul sistema di viabilità storica previsti dagli strumenti di pianificazione sono tesi a garantire il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti, favorendone l'uso come percorsi pedonali o ciclabili o comunque a bassa densità di traffico.
- 15. Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di loro competenza, definiscono azioni finalizzate a:
  - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III;
  - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva) sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive, con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33);
  - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale,

- barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità evidenziate.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PPR, per le porzioni riferite al territorio comunale di Forno Canavese:

- Tavola P2 – Beni paesaggistici;
- Tavola P4 – Componenti paesaggistiche;
- Tavola P5 – Rete ecologica, storico culturale e fruitivi.

PPR

Stralcio della tavola P2

Beni paesaggistici.




-  corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.Lgs 22/1/04 e s.m.i.
-  territori montani vincolati ai sensi dell'art. 142, lett. d) del D.Lgs 22/1/04 e s.m.i.
-  foreste e boschi vincolati ai sensi dell'art. 142, lett. g) del D.Lgs 22/1/04 e s.m.i.
-  aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (lett.h) / art.142 / D.Lgs 22/1/04

PPR

Stralcio della tavola P4


Componenti paesaggistiche.



	aree di montagna	art. 13
	sistemi di vette e crinali montani e pedemontani	art. 13
	ghiacciai, rocce e macereti	art. 13
	fascia fluviale allargata	art. 14
	territori a prevalente copertura boscata	art. 16
	praterie	art. 19
	prato-pascoli, cespuglietti e fasce a praticoltura permanente	art. 19
	centro di III° rango	art. 24
	sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale	art. 25
	Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico	art. 27
	elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica	art. 30
	percorsi panoramici	art. 30
	Insedimenti tradizionali con bordi poco alterati	art. 31
	Bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane	art. 31
	Aree sommitali costituenti fondali e skyline	art. 32
	Urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)	art. 35
	Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)	art. 36
	Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i.6)	art. 38
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i.7)	art. 38
	Aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i.13)	art. 40
	Villaggi di montagna (m.i.12)	art. 40
	Elementi di criticità puntuali	art. 41

**PPR** | **Stralcio della tavola P5**

Rete ecologica, storico-culturale e fruitivi.



**rete ecologica**

- nodi (core areas) / principali
- connessioni ecologiche / fasce di connes. sovraregionale / alpine ad elevata naturalità e bassa
- connessioni ecologiche / fasce di connessione sovraregionale / principali rotte migratorie

**rete storico - culturale**

- mete di fruizione di interesse naturale / culturale – sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale

**rete di fruizione**

- greenways regionali
- rete sentieristica
- accessi alle aree naturali

**aree di progettazione integrata**

- contesti fluviali

**altri elementi cartografici**

- zone di protezione speciale (ZPS) / IT1201000: Parco nazionale del Gran Paradiso
- siti di interesse comunitario (SIC) / IT1201000: Parco nazionale del Gran Paradiso

PTC<sup>2</sup>

sezione C

## Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Classificazione del territorio comunale, indirizzi e direttive.

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è stato approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011, l'apparato normativo predisposto contiene alcune "misure di salvaguardia" (articolo 8 delle N.d.A.), evidenziate nella tabella seguente:

### Misure di salvaguardia (articolo 8 delle N.d.A.)

- 1) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche
- 2) Tangenziale Est dell'ambito metropolitano

Tali previsioni non interessano in alcun modo il territorio di Forno Can.se.

in linea generale il Comune di Forno Canavese:

- non rientra tra quelli classificati come "in fabbisogno insediativi consistente";
- non rientra tra i comuni compresi nei "sistemi di diffusione urbana" individuati dalla strumentazione provinciale;
- presenta un livello dei servizi di scala strettamente comunale;
- non è interessato da previsioni viarie di rilievo sovracomunale.

PTC2

Articolo 15

Consumo di suolo non urbanizzato.

Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
  - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
  - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
  - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
  - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
  - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
  - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

## PTC2

## Articolo 16

## Definizione della aree.

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assegnare a specifica disciplina:
  - a) aree dense;
  - b) aree di transizione;
  - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art.10.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo di privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

## PTC2

## Articolo 17

## Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti N.d.A. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia,

completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).

5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n. 56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis. [Indirizzo] Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella classe III classe, perimetrale sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significabilità è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero suoli di I e II classe di Capacità d'Uso o su aree ove si pratichino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.
10. [Prescrizioni che esigono attuazione] La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
  - a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
  - b) delle aree boscate;
  - c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;
  - d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

## Centri storici.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
  - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
  - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);
    - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: *Ivrea, Torino*;
    - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza;
    - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza;  
*Il centro storico di Forno Can.se è classificato come di tipo D, di interesse provinciale.*
    - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale. Sono stati classificati come centri storici di tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 che precede danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:
  - a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
  - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
  - a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
  - b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi di cui al comma 4 dell'articolo 18, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionizzazione degli spazi liberi.
6. [Indirizzi] Il Quaderno "*Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali*" costituisce allegato del presente piano.

La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale. I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; I P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:

  - a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
  - b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
  - c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi;
  - d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art. 24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

8. [Indirizzi] I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto I P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

## PTC2

## Articolo 24

## Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
  - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
  - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
  - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
  - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
  - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
  - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
  - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
  - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
  - a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
  - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
  - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
  - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
  - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
  - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
  - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
  - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
  - a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
  - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi

ammessi negli API sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli API sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.

7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. [Direttiva] Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. [Indirizzi] Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
  - a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. [Indirizzi] La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

PTC2

Articolo 25

#### Nuove aree produttive.

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
3. [Indirizzo] La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
4. [Direttiva] In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
  - a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovracomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
  - b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
  - c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
  - d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
  - e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
  - f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;

- g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
  - h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematiche rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).
5. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
6. La Provincia predispone apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

PTC2

Articolo 26

## Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
  - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
  - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
  - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
  - a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
  - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
  - c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
  - d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
  - e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.
4. [Indirizzi] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6

della LR 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall’opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell’applicazione del Piano d’Azione.

5. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all’interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all’articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:
  - a) per superfici d’intervento inferiori a 500 metri quadrati;
  - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all’impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all’imboschimento dell’area considerata.
6. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all’identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell’art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell’ambiente in cui è localizzato l’intervento ed atta a contribuire all’identità del territorio medesimo.

## PTC2 Articolo 30

### Settore energetico.

1. Il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” norma i procedimenti autorizzativi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”); per quanto riguarda l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, il D.M. riporta indicazioni specifiche per i soli impianti eolici nell’Allegato 4 (“Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”). Per tutti gli altri impianti nella Parte IV del D.M. sono forniti solo alcuni criteri di carattere generale e non vincolante, demandando alla Regione l’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.
2. A seguito dell’emanazione delle suddette Linee Guida ministeriali, la Regione Piemonte ad oggi ha elaborato indicazioni relative ai soli impianti fotovoltaici al suolo con la D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 (“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010), che costituisce il riferimento per tali tipologie di interventi.
3. Per le altre tipologie di impianti, nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti regionali, restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili”, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010 e modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/07/2010.

## PTC2

## Articolo 31

## Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.  
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costruzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie di beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. [Indirizzi] La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

## PTC2

## Articolo 35

## Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
  - a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del

- verde e delle aree libere);
- b) *Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
  - c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica. Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.
  - d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
  - e) *Zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. [Indirizzi] Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
  - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
  - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
  - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario e equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
  - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
  - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
  - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
  - h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
  - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).
6. [Direttive] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
- a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale* di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
  - b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;

- c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;
  - d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
  - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
- 7. [Direttive]** Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
  - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
  - c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8.** La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
- 9.** La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
- 10.** La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
- 11.** La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

- 1.** Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art.7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:
- a) funzionalità della Rete Ecologica di cui all'articolo 35;
  - b) una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;

- c) sviluppo socio-economico (turistico-ricreativo-didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati dalla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'Area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

## PTC2

## Articolo 44

## Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico.
2. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa propri i contenuti delle "Linee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso" approvate in applicazione della legge regionale n. 31/2000; indirizza i Comuni alla predisposizione di "piani dell'illuminazione", attuativi altresì delle "linee guida" regionali, che promuovano una progettazione idonea a garantire l'illuminazione delle zone da essa servite escludendo l'irradiazione ove la luce non è richiesta.

## PTC2

## Articolo 45

## Risorse idriche.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. [Indirizzi] La Provincia, in particolare, promuove:
- a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
  - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;
  - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perifluviali e delle aree degradate lungo i corsi d'acqua;
  - d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

## PTC2

## Articolo 46

## Aree di pertinenza dei corpi idrici.

1. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle “aree di pertinenza” dei corpi idrici indicate dall’articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d’attuazione:
  - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
  - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all’area di pertinenza nelle aree golenali;
  - c) non sono ammesse nuove destinazioni d’uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a “vegetazione spontanea” o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
  - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
  - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
3. [Indirizzi] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
  - a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua naturali;
  - b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
  - c) sono da prediligere, nell’ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
  - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

## PTC2

## Articolo 47

## Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).

1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d’acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall’inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d’acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d’acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).
2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e ve-

- getazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti “paesaggi di valore naturalistico”.
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
  4. [Direttive] Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
    - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
    - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l’assetto delle opere idrauliche di difesa;
    - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
    - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottratti, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
    - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
    - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
  5. [Direttive] All’interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
    - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
    - b) è vietata l’eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l’eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell’ambito del medesimo corridoio ecologico;
    - c) tali aree si configurano come “elementi attrattori” delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L’autorità competente all’approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;
    - d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l’assetto delle opere idrauliche di difesa.
  6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d’uso consentite al loro interno.
  7. [Direttive] La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d’acqua mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l’assetto naturalistico.
  8. [Direttive] Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte :
    - a) a mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d’acqua per l’intercettazione degli inquinanti di origine agricola;

- b) a proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

PTC2

Articolo 50

**Difesa del suolo.**

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'articolo 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di Assetto Idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.
4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescrittiva, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato di Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:
  - a) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.
6. [Direttive] Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i Comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il Comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31-3749/2001 e seguenti.


Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PTC2, per le porzioni riferite al territorio comunale di Forno C.se:

- Tavola 2.2 – Sistema insediativi: attività economico-produttive;
- Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere;
- Tavola 3.2 – Sistema dei beni culturali: centri storico-culturali e localizzazione dei principali beni
- Tavola 5.1 – Quadro del dissesto idrogeologico, dei comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e consolidare

PTC2

Tavola 2.2

Sistema insediativi: attività economico-produttive.



▼ Aziende principali


■ Aree produttive da PRGC

artt. 24 / 25 del PTC<sup>2</sup>

PTC2

Tavola 3.1

Sistema del verde e delle aree libere.



APP	aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale [proposte]	artt. 35 - 36 del PTC <sup>2</sup>
	aree boscate (fonte: IPLA)	artt. 26 - 35 del PTC <sup>2</sup>

PTC2

Tavola 3.2


Sistema dei beni culturali:  
centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali beni




4	Centri Storici: di interesse provinciale	art. 20 del PTC <sup>2</sup>
●	Sistema dei beni culturali sul territorio provinciale / poli della religiosità	art. 31 del PTC <sup>2</sup>
●	Sistema dei beni culturali sul territorio provinciale / altri beni	

PTC2 | Tavola 5.1

Quadro del dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire o consolidare.



- aree vulnerabili / dissesti puntuali / classe 3 \*\*\*\*
  - aree vulnerabili / dissesti areali / classe 3 \*\*\*\*
- art. 50 del PTC<sup>2</sup>
- [\*\*\*\*] dati relativi ai Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati con DGR



Riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n.11-13058:  zona 4